Spiegazione relativo riquarite le questioni delle Cambiali .. Decreto viquard li seni I petantil alle Chiefe ... Vecreto el Comitato rigintajia riquars La Comme d'Allesandria - Pag .. Fecreto per la paraggio dei Secondo genito

RACCOLTA

DEGLI

ORDINI

E

PROVVIDENZE

EMANATE

DALLE

AUTORITÀ COSTITUITE

VOLUME SETTIMO.

TORINO 1799

Anno 7. Repubblicano, e primo

della Libertà Piemontese.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

TRANSUNTO

DEL PROCESSO VERBALE

DEL

GOVERNO PROVVISORIO

Delli 14 Nivoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese [2 Febbrajo 1799 v. s.]

Apertafi la discussione sulla questione se si dovesse fare una Deputazione al Direttorio Esecutivo della Nazion Francese per chiedere la riunione del Piemonte alla Francia, il risultato su il seguente.

Primo. Tutti ad una voce gl'Individui del Comitato Generale enunciarono il loro voto per la riunione del Piemonte alla Francia.

2. S'incaricano li Citt. BOTTON, BOSSI, COLLA di esporre in iscritto le ragioni, che surono discusse, e di riferirle in Comitato Gen. dimani 15 niv. alle ore 3.

CITTADINI COLLEGHI.

Voi ci avete appoggiato jeri l'onorevole infieme, e grata incumbenza di offerirvi ridotte in iscritto, e a sommi capi le considerazioni, onde soste, diremmo quasi, per maniera di acclamazione mossi ad opinare tutti unanimi, che si debba chiedere l'unione della Patria nostra alla Grande Repubblica.

Noi comincieremo dal richiamarvi alla mente, come il più puro patriottifmo, la generosa impazienza di render felice il Piemonte accelero la vostra risoluzione; noi non possiamo dissimulare, che al buon deliderio nostro nulla punto rispondano i nostri mezzi, le nostre forze. Per quanto grande sia l' autorità, di cui il Generale Francese ci ha rivestiti, niuno è, che non vegga , che un Governo Provvisorio , un Governo, il cui potere non deriva per anco dal Popolo, ficcome non ispira al Popolo quella confidenza, che è la fola base, sopra cui deve posare ogni potere , così non è in grado di mandare ad effetto le grandi , e moltiplici

operazioni, che sole possono assicurare la felicità della Patria. Quindi la naturale conseguenza, che il suo destino politico avvenire venga sollecitamente determinato, e quindi la necessità di darle una Costituzione, un Governo legittimo, solido, permanente.

Ma nella investigazione del Governo, e della Costituzione, che maggiormente può convenire al genio, all' indole nostra, a nostri costumi, alla polizione politica, e militare del Piemonte, agli avanzamenti della nostra agricoltura, del commercio, e dell'industria nazionale, all'interesse della nostra gloria, e sopra ogni altra cosa alla confolidazione del grande edificio della Libertà per modo, che ad ogni umana Potenza non possa più nè anco cadere in pensiere di atterrarlo, in tale importantissimo esame un' idea grande, e gloriofa fi affacciò la prima alla vostra immaginazione, ed è, che noi ancora fummo Galli una volta, che noi fummo un tempo legati con dolce nodo di fratellanza alla Nazione nostra liberatrice, che a'femi profondameni te radicati già fin d'allora sono per avventura dovuti que lampi di virtu militare, e di energia, che fegnalarono

tratto tratto il Popolo Piemontese, benchè gemente fotto il giogo del dispotismo. Ma v'è di più. Discorriamo i monumenti della storia patria, non parlo di que monumenti, che infetti della mendace adulazione contaminarono le stampe, ma di quei manoscritti veritieri, i quali sfuggirono all'inquisizione de tiranni del Piemonte, e vedremo, che quante volte i Francesi occuparono questo paese, altrettante volte animarono col loro genio l'industria nazionale, e si ridesto negli abitanti il defiderio di riunirsi alla grande Famiglia, contro di cui i disegni ambiziosi di una schiatta di despoti non cessava di armarli ogni volta che le fi presentava l'occasione di fare del loro sangue un vile commercio coll'oro firaniero. Quante lacrime non furono sparfe da nostri antenati dopochè restituito il Piemonte al tiranno Emanuele Filiberto mercè il trattato di Château Cambrefis, se ne allonranarono i Francesi?*

Con maggiore fondamento adunque dovea riprodursi questa idea di unione, ora che agli antichi vincoli si aggiunge quello della riconoscenza.

Il lungo foggiorno fatto dalle Armate Francesi fra noi, e negli scorsi fecoli, e nel presente, l'essersi dalla vanità de' nostri tiranni nell' organizza, zione della loro corre, del Governo, e dell'Armata preso per norma il sistema Francese; le relazioni più intime e più interessanti del nostro commercio con Lione; il complesso di tutte queste cagioni hanno introdotta una grandiffima analogia fra i costumi Francest, ed i nostri, onde si può affermare con verità, che il divario fra i costumi di un Piemontese, e quelli delle Repubbliche vicine è di gran lunga maggiore di quello, che distingue il Piemontese dal Francese. L'idioma Francese è famigliare in Piemonte, ed è cosa sorprendente l'offervare, come i Piemontesi avidi, e appassionati per le verità grandi, e filosofiche, quafi presaghi del glorioso destino, a cui eran chia-

mani di molti, e si conserva nella biblioteca Nazionale.

^{*} Si vegga tra gli altri manoscritti la relazione dell' Ambasciatore Veneto testimonio oculare, che risiedeva di quel tempo presso la Corte di Emanuele Filiberto: manoscritto, che corre fra le

Ma passiamo a considerazioni di maggiore importanza. La natura ha diviso il Piemonte dalle Gallie, merce una catena di altissimi monti. Per la difesa delle quattro porte maestre, direi così, le quali danno l'accesso all'Italia, si sono versati sorrenti di sangue, incominciando da Annibale, e proseguendo sino a questi ultimi tempi. I soli Pie-

montesi furono pel corso di più secoli condannati a difendere a costo delle loro fostanze, e delle lor vite le porte fatali, mentre gli altri Popoli d'Italia rimanevano per lo più spettatori ozioli, e tranquilli di queste scene di fangue. Per impedire, che sì fatti difaftri non ti rinnovino, il miglior mezzo confifte nel togliere la cagione dalle radici. Vi è un mezzo morale di abbattere que monti; accettiamolo adunque, e formando una Nazione medefima de due Popoli, che le alpi dividono, fara spento il fomite d'ogni discordia: uniamoci, e non vi faranno più alpi. Non è un idea filosofica quella, che mira a stabilire degli argini fra le Nazioni libere; i voti del Filantropo vogliono all'incontro effere diretti ad agevolare loro le comunicazioni.

ambizioso Austriaco non contento di tiranneggiare i sommi gioghi del Tirolo, e le valli sottoposte, ha tentato ogni mezzo per diventar padrone d'una vasta pianura contigua dal canto dell' Italia: voi sapete, ch'egli ha ottenuto il suo intento. I satelliti del dispotismo, che pur troppo esistono tutt'ora in Italia, veggono con compiacenza accre-

scersi in quelle pianure le legioni Auftriache. Ora l'interesse della causa della Libertà esige, che si adotti per essa un'eguale politica, e che aggiungendosi alle alpi il Piemonte, si rendano vani i disegni de'nemici della Libertà, e tolgasi all'Austria ogni speranza di distruggere la Libertà Piemontese. Questa speranza, o Cittadini, si spegnerà affatto, quando, unito il Piemonte alla Francia sotto il vincolo d'una costituzione medesima, tutti i Francesi, e tutti i Subalpini avranno giurato di morire, o di mantenere indivisibile il loro territorio.

Oltre l'annientamento delle speranze di ogni straniera Potenza, l'unione del Piemonte alla Francia deve poi anche in singolar maniera desiderarsi da veri Repubblicani con un mezzo validissimo di estinguere affatto le speranze dell'aristocrazia Piemontese, e di reprimere i suoi tentativi; imperciocchè quale speranza potrà rimanere agl'interni nemici della Patria, quando unito il Piemonte alla Francia, il disposismo non potrà più risorgere in queste contrade, se non colla distruzione della Repubblica Francese è

Ma fe dall' un canto il nostro voto mira diffruggere i divisamenti aristocratici, esso è diretto insieme a soffocare, innanzi che germoglino, i femi dell' anarchia, che una fetta pericolofa, e forse non meno tirannica potrebbe spargere fra noi. Di fatti nell'unirci alla Francia, noi ci procacciamo in sul momento il benefizio di una Coffiruzione, che, malgrado alcune imperfezioni, le quali verranno segnate dall' esperienza, ed emendate in tempo opportuno, è tuttavia la più filosofica, e la più compiura, fra quante furono in fino ad ora dettate. Non ci rimarrà altro lavoro che quello di dividere il Piemonte in Dipartimenti, e Cantoni: operazione facilissima in un paese diviso da fiumi, torrenti, monti, e colline. La Francia ci riguarderà allora collo fless' occhio di dilezione, con cui mira gli altri Dipartimenti, nè potrebbe riguardarci altrimenti senza violare il patto fociale, and an loss selly remode

Ma non potremmo con fondamento lufingarci di un eguale trattamento, qualora formaffimo o un Corpo Politico indipendente, e feparato, ovvero fossimo riuniti alle altre Repubbliche a noi vicine. Imperciocche, per quanto

fia grande, e generosa la Politica della Francese Repubblica, egli è però verità fondata sull'indole del cuore umano, e confermata dalla sperienza, che le Repubbliche di angusto territorio, benchè sinceramente alleate colle grandi Repubbliche, non possono però a meno di esserne in qualche modo tributarie di fatto.

Del resto se vogliamo misurare la gloria maggiore, o minore, che ridonderebbe alla Nazione Piemontese dall'adottare o l'uno, o l'altro de siftemi Politici poc'anzi accennati, egli è evidente il vantaggio della unione alla Francia in confronto della unione nostra con qualunque altra vicina Re-

pubblica: 1715 olsen nu me si

Ma si può altresì sostenere con sondamento, che l'unione alla Francia riescirà assai più gloriosa per noi, che nol sarebbe una indipendenza, la quale per la natura delle cose non potrebbe mai essere assoluta. Oltrecchè egli è un espressione non solo inesatta, ma ingiuriosa eziandio alla Costituzione Francese, lo assermare, che unendosi alla Francia, e formandone una porzione integrante, ne diverremo dipendenti.

L'erezione del Piemonte in Repubblica indipendente non farebbe così facile, come potrebbe sembrare di primo aspetto. Non è d'uopo, che noi qui vi rammemoriamo, Cittadini, la Politica, comune a tutti i despoti, usata dall'effinto governo per fignoreggiare viemeglio sopra le varie Provincie de' loro Stati. Queste sono composte del Piemonte propriamente detto, del Monferrato, che si dimembro dagli Stati del Duca di Mantova, e delle Provincie smembrate dal Ducato di Milano. L'estinto governo fedele alla masfima divide & impera, in vece d'introdurre fra le Provincie sorelle glistessi costumi, le stesse imposizioni, gli stessi dazi, le medesime leggi, e di formare un Popolo solo, lascio suffistere le antiche differenze come altrettanti fegni di divisione atti ad impedire l'unione delle varie Provincie contro la tirannia. I Duchi di Savoja costumarono di accordare preferenze, e. di dare fegni di predilezione al Piemonte. Quindi nacque una specie di antipatia Nazionale fra i Pjemonteli, li Monferrini, e le Provincie separate dal Ducato di Milano. Se ora fi trattaffe di formare di tutte queste Provincie un solo Corpo Politico indipendente; di cui Torino sosse centro, e sede, si possono di leggieri antivedere le querele de' Monferrini, de' Novaresi, degli Alessandrini. Che se a fine di ovviare a tali lagnanze, le Provincie dimembrate dallo Stato di Milano si uniffero alla Repubblica Cisalpina, e l'alto Monferrato alla Ligure, il rimedio sarebbe peggiore del male. Conciossiachè in questa dolosa ipotesi, la Repubblica Piemontese si restringerebbe entro consini troppo angusti, e verrebbe privata di ogni esistenza politica.

Nè possiamo, Cittadini, passare in filenzio una effenziale confiderazione, la quale deve distoglierci dalla idea di formare una Repubblica isolata. Quefto fiftema trarrebbe dietro necessariamente la creazione di un Direttorio, di un Corpo Legislativo, di un' Armata Nazionale, e il mantenimento di agenti Diplomatici presso le altre Potenze. Ma noi domandiamo; come potrebbero reggere a spese si gravi le nofire Finanze ridotte ad uno flato cost deplorabile dai delitti, e dagli errori dell'estinto governo? Effettuandosi l' unione del Piemonte alla Francia vi è sutto il fondamento di sperare, che le

nostre Finanze risorgeranno a nuova vita, perchè scemate le spese si ravviveranno le vere forgenti delle Finanze, l'agricoltura, le arti, il commercio. Le produzioni precipue del nostro suolo confistono nel riso, nel canape, e nella fera. Hanno queste in sino ad ora formato i rami principali de' nostri traffici colla Francia. La loro escita, sciolta da' vincoli, ne accrescerà lo smercio, e la conseguente riproduzione, le manifatture, verranno a stabilirsi accanto alle materie prime, che servono loro di alimento, e Torino gareggierà fra non molto con Lione. Che se il destino della Francia, e l'interesse della causa della Libertà chiamano la Grande Nazione ad esercitare sopra l'Italia una specie di preponderanza, noi Piemontesi divenuti parte integrante della Francia parteciperemo i primi a' vantaggi, che ne debbono rifultare ..

* La posizione Geografica del Piemonte lo ha destinato a servir di frontiera alla Francia, o all'Italia. Supponendo, che quest'ultima venga un giorno a formare un solo Scato, v'ha niuna apparenza, ch'ella possa giammai gareggiar colla Francia di potenza, e di forza. Adunque poiche ogni prudendi forza. Adunque poiche ogni prudenza umana non bassa sempre a preservare i Popoli dalla guerra, egli è assai meglio d'appartenere, come Frontiera, a quella Nazione, che ha maggiori mezzi di disesa.

Egli è noto, che le piccole Repubbliche sono più esposte alle tivalità, che non le grandi. Le grandi Potenze nemiche della Libertà possono spargere fra di esse semi di divisione. La Storia della Grecia a tempi del Re Filippo, e quello delle piccole Repubbliche Italiane de bassi tempi ne somministra-

no moltiplicati esempj.

Le calamità, le quali accompagnano, o sono la conseguenza delle guerre, principalmente quando su lunga la loro durata, sono meno sensibili riparitte fra un gran numero di abitanti, che nol sono, allorche un piccol numero le dee sopportare. La perzione di tati disastri, la quale ricade sopra trentatre millioni di abitanti, è assai lieve a paragone di quella, a cui dovrebbero soggiacere due soli millioni.

Da tutte queste ristessioni risulta la confeguenza, essere assai meglio di formare parte integrante di una grande Nazione, che di ergersi in Repubb. indipendente, o di appartenere ad una piccola.

Giovani Piemontefi, i cui petti avvampano del facro fuoco della Libertà e del desiderio di servire la Patria, non temete, che eseguendosi la proposta unione fiano per mancarvi le occafioni di far prova de vottri talenti, e del vostro zelo. Un campo assai più vasto. onde procacciarvi gloria, ed onore vi si aprirà nel Corpo Legislativo della Francia, e ne vari Corpi Amministrativi, e Giudiciari, i quali si stabiliranno nel Piemonte medefimo. Voi diverrete Comproprietari de tesori, che la Francia ha riuniti a beneficio delle scienze, delle arti. Voi sarete ammessi. a sedere un giorno nell' Instituto Nazionale di Francia tra gli uomini più illustri d'Europa: in una parola voi farete chiamati a parte di tutti i vantaggi, che la più gloriola delle rivoluzioni ha procurato alla Francia, e ne parteciperete fenza avere fofferto le calamità, e i difaftri, che l'hanno accompagnata.

Ministri del culto, non lasciatevi sedurre dalle perside infinuazioni de nemici della Libertà, i quali vorrebbeto far credere, che se il Piemonte è unito alla Francia le vostre funzioni saranno turbate, o soppresse. Leggete la

Vol. VII. B

Costituzione Francese, e vedrete, che ella protegge i culti, ma non li dia strugge. Che se i Francesi rispettano il vostro culto ora che sono fra voi quasi in aspetto di conquistatori, ora che esercitano sopra di voi una specie di superiorità, voi dovete dal contegno loro presente argomentare, che vi useranno riguardi anco maggiori, allorchè eseguita l'unione, diverrete loro fratelli.

In fomma, Cittadini, enunciando il nostro voto per la riunione alla Francia, noi non dobbiamo perder di vista che la pofizione locale del Piemonte interessa al suo destino in un modo particolare il Governo Francese. Poichè se si tratta per noi di sapere ciò che siamo per devenire, è questione per effo di determinare per fempre i limiti, che giudicherà convenevole di porre alla Grande Nazione dalla parte d'Italia, vale a dire da quella, ove i nuovi edifici di Libertà da lei innalzati efigono la fua più feria attenzione. Qualunque pertanto sia per essere la decisione, che motivi superiori alla noftra investigazione detteranno alla faviezza de fupremi Magistrati del Gran Popolo Rigeneratore, effi non potranno che vedere con soddissazione la prova autentica, che loro dà il Piemonte della ferma sua determinazione di spegnere per sempre i semi delle antiche divisioni, vivendo d'ora in poi colla Nazione Francese nella più cordiale, ed intima unione. Sia adunque che il nostro voto si accordi colle loro viste, o sieno queste dirette ad altra mira, sempre sarà grande il vantaggio che avremo tratto dalla sua manifestazione, aggiungendo con essa nuovi motivi d' interessaria.

BOTTON-BOSSI-COLLA.

LIBERTA VIRTU EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

AL GOVERNO PROVVISORIO

CITTADINI GOVERNATORI

11 più grande argomento, che possa interessare il Popolo Piemontese avete voi intrapreso ad esaminare; LA SORTE FUTURA DEL NOSTRO PIEMON-TE; e Voi ne voleste dividere in certo modo la cura con noi, mettendoci a parte delle vostre misure. Ad uomini Repubblicani quali voi siete, la Municipa'ità non intraprenderà di esprimere i fenfi, che le eccitò questa vostra dimostrazione di considenza. Possa essa foltanto non efferne indegna, e poffa il voto suo, di cui noi fiamo gli interpreti, provarvi, che identificate colle vostre saranno sempre le nostre misure, quando così efige la falvezza, o il vantaggio del Popolo. Il progetto di riunione alla Francia, che voi avete adottato, era da lungo tempo quello che alla Municipalità fi prefentava come il più confaccente agli interessi della Nazione . E tanto erano i membri che la compongono penetrati da questa idea, che se fosse stato possibile, che dissapori si eccitaffero tra due autorità, che l'una, e l'altra hanno per iscopo la prosperità, e la gloria del Piemonte, questa unica circostanza avrebbe potuto efferne la cagione. I loro voti isolati, e fegreti, ora eccitati da voi divengono legali, e pubblici. E noi godiamo di annunziarveli generali, e unanimi, fortemente espressi, e da medesimi vigo. rofi argomenti, che eccitarono voi, intimamente sostenuti CITTADINI; la Municipalità non defidera foltanto, ma vuole ardentemente la nostra riunione alla Francia, e se una qualche idea la può rattriftare, farebbe quella di vederla ritardata questa riunione santa di due nazioni degne l'una dell'altra, riunione dettata dall' intereffe, dal dovere, e dalla prima fra le Repubblicane virru; LA RICONOSCENZA. La Municipalità, che ha sempre pesato nella sua faviezza le ragioni di que pochi individui, che hanno tentato di allontanare il Popolo da questa idea, non altro vi potè ravifare mai che o idee efaltate dalla educazione a favore di una nazione, che più non è, e che più non farà, perchè più non fono, e più non faranno i costumi semplici e virtuosi di Roma; oppure mire colpevoli di interessi particolari, dettate da poco misurato amor proprio, dall'orgoglio, e dall' ambizione. Il terrore che ci si è voluto infinuare di un tiranno proconsole è un terror vano presso di un Popolo, che degno della libertà divenne libero, ed ha imparato a conoscerla, ed apprezzarla.

La Municipalità adottando la nostra riunione colla Francia; Si rappresenta già di vedere nel Popolo affodata una liberrà, che in tutt'altra maniera farebbe ancora incerta o almeno per lungo tempo precaria; Si rappresenta se non intatte, almeno più affai conservate quelle riforfe, che debbono fervire a porre termine al difordine delle nostre Finanze; Si rappresenta la sicurezza dei Cittadini, e l'allontanamento di quei pericoli, e di que malori, che sogliono sempre effere inseparabili nell'urto delle paffioni; Si rapprefenta rigorgitanti di ricchezze le nostre Comuni, per mezzo di un commercio florido incoraggiato co'nostri stessi prodotti; fostenuto da un deposito dei prodotti

dello fuolo e della industria Francese;

secondato da tutti i comodi di navigazioni, canali, e protetto da Armate forti, e invincibili: Si rappresenta finalmente la Nazion Piemontete, fin ora grande fenza per così dire efiftere, ingigantita; Eh! che non può l'idea di grandezza in una Nazione? ah qualistrani prodigi non dobbiamo noi aspettarci, fe tanti già ha potuto all' ombra del veffillo di libertà operarne la gran Nazione, quando all'anività de Francesi surà riunita la nostra? I nomi di armate e conquiste, di spedizioni e di flotte, di Colonie, di Indie ingranditanno l'immaginazione della nostra gioventù, e il carattere Piemontele affociato alle Francesi riforfe, e ai loro mezzi partecipando alla loro gloria, avra una gloria distinta.

La pace, le ricchezze, e la gloria, che è per acquistare il Piemonte colla riunione alla Francia, sono adunque le ragioni, che vi hanno da lungo tempo determinata la Municipalità, se non che essa vi è guidata ancora dalla RICONOSCENZA.

Nel sistema di libertà, e in quel di natura la divisione de' Popoli, quella delle Nazioni è una chimera. V' ha una sola famiglia. Essa è quella del genere umano, e questa famiglia sarà coi progressi della filosofia sicuramente stabilita una volta, e allora soltanto vi sarà pace fra gli uomini. Egli è dovere intanto de Popoli liberi l'identificarsi colla gran massa, che deve divenir una volta la massa generale, e il centro della gran Famiglia.

Nel compiere questo dovere gridiamo intanto VIVA LA GRAN NA-

Dal Palazzo Municipale li 17 piovoso anno 7 Repubblicano primo della Libertà Piemontese (5 sebb. 1799 v. s.)

GENESY Presidente.

eupautis pnot , sionard salls engineit

le regioni, che vi bono da lungo

tremas decembered de el partir publica, Lo

Asi fillema e incerù, e in quel di

minda la divelora de Popoli, courle

delle Regioni è una chimeta. V ha

the elloup de mid . sigmet stot and

GIOBERT Uffiziale Municipale e Segretaro.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO PROVVISORIO

PIEMONTESE

Mosso dalle più gravi considerazioni dopo aver lungamente pesate, e discusse tutte le diverse ragioni, che militavano in savore, o contro la riunione del Piemonte alla Gran Nazione, a cui già ebbe la gloria di appartenere da tanti secoli, ha unanimemente proclamato il suo voto per questa riunione il giorno 14 piovoso.

La Municipalità di questa Comune, che per la sua posizione ne su la prima informata, manisestò con entusiasmo un voto conforme il di seguente.

Nel giorno confecutivo vi fi conformarono ad unanimità di voti

Tutte le Autorità costituite, in la la Corpo de Professori. de planta delle Scienze.

di Chirurgia de Procuratori,

Tutti gli Uffiziali della Guardia Na-

Il Corpo de' Carrabinieri.
Tutti i Regolatori della Società Patriotica con una ben decifa, ed evidente Superiorità di voti unanimemente attestata dagli stessi Regolatori della medesima.

Il giorno d'oggi il Governo Provviforio ha di già ricevuto i voti favorevoli all' unione dalle Municipalità di
Vercelli, di Casale, Saluzzo, Susa,
Asti, Alba, Mondovì, Cuneo, delle
Direzioni Centrali, e di tutti i Corpi
civili di dette Comuni. Già si stanno
stampando, e verranno queste determinazioni colle altre, che di mano in
mano si riceveranno, comunicate al
Pubblico.

La pubblicità, che il Governo ha fin da principio dato a tutte le fue operazioni fu di questo importante oggetto mostra chiaramente quanto egli desideri di ottenere un libero voto per tutti quei mezzi, che sono compatibili colla pubblica tranquillità, e colle particolari circostanze di un Popolo già libero bensì, ma non ancora organizzato, e constituito.

Esso invira pertanto tutti i suoi Concittadini, qualunque sia la loro opinione, a tenersi in guardia contro gl' intrighi de malevoli, e non permetterfi nel manifestarla alcun atto contrario alla buona armonia, la quale mai non deve ceffar di efistere fra i veri amici della Libertà, giacchè non ostante la diversità dei sentimenti tutti tendono alla gran mira di afficurare, e promuovere la felicità della Patria.

Torino dal Palazzo Nazionale addi 20 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Liberta Piemontese (8 febbrajo 1799 v. s.)

BONO Presidente.

will no Previous who profit alle vertice

the delegant stempers of the house

as inlicted to every action of its must

demands a select a partfo mat Or -

rime se micas como la mobilida colonia,

estate the of this a chira case series by only

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

18 LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO PROVVISORIO

PLEMONTESE

Considerando essere affatto incompatibile colla Democrazia l'esistenza del così detto Supremo Ordine della Nunziata issituito in un secolo, in cui lo spirito umano era ingombrato dalle tenebre dell'ignoranza, e dai più strani, e ridicoli pregiudizj.

Che l'Ordine della Nunziata fu creato non già per rimunerare la virtù, ed i talenti, e gli uomini benemeriti della Patria, ma piuttosto a fine di premiare i fautori del dispotismo, ed innalzare sopra le altre una classe d'uomini altrettanto superba verso il popolo, quanto vile ne servizi, che prestava alle persone de despoti.

Che la così detta facra Religione, ed Ordine Militare de Santi Maurizio e Lazzaro ripugna manifestamente ai principii della Uguaglianza, perchè gli statuti richiedono prove di nobiltà in chi dimanda di essere ammesso nell'Ordine, e conferiscono la nobiltà a coloro, che vi sono ammessi a titolo di grazia.

Che oltre questo vizio radicale l'instituzione, di cui si tratta, è anche
contraria alle basi di qualunque Corpo
politico per la indipendenza data al
gran Mastro, ed al Consiglio dell'Ordine dal Governo, e dalle Autorità
costituite del paese, dove l'Ordine su
stabilito. Che agli oggetti di benesicenza contemplati negli statuti dell'Ordine si provvederà dalla Nazione con
maggior giustizia, e in un modo più utile
al ben generale, che non si facesse dall'
estinto gran Mastro.

Che la Delegazione stabilita con Patenti delli 8 aprile 1794 per l'amichevole ultimazione delle questioni riguardanti li beni delli soppressi Monasteri, e Benefizi vacanti sarebbe cessata colla demissione di parte de'soggetti, che la componevano.

Che per effersi dichiarati Nazionali li beni appartenenti alli Monasteri soppressi, e soggetti all'amministrazione del così detto Economato, e quelli dell'inaddietro Religione de'Santi Maurizio e Lazzaro, le questioni riguardanti si beni predetti concernono direttamente l'interesse delle Finanze Nazionali.

Che il ben pubblico, e l'interesse dell' Erario Nazionale esigono, che le controversie surriferite siano definite colla maggiore celerità, e minore dispendio possibile. Primo. I così detti Supremo Ordine della Nunziata, e Sacra Religione, ed Ordine M litare de Santi Maurizio e Lazzaro hanno cessato d'esistere.

2. E' soppresso in conseguenza il Consiglio dell'anzidetta Religione.

3. Le questioni dipendenti dalla Delegazione stabilita con Patenti delli 8 aprile 1794, ed ogni altra concernente li beni già cadenti sotto l'amministrazione del così detto Economato, e del soppresso Consiglio dell'inaddietro Religione de'Santi Maurizio e Lazzaro, ancorchè già introdotte innanzi altro Tribunale, o Delegazione, sono di cognizione della Camera Naz. dei conti.

Il Relatore, che verrà deputato è autorizzato a trattare un amichevole componimento fra le Parti.

La convenzione però dovrà effere

approvata dalla Camera.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia stampata nella Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale. Torino dal Palazzo Nazionale li 18 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (6 febbrajo 1799 v. s.)

FAVRAT Prefidente.
PELLISSERI Sotto-Segt. Gen.

IL GOVERNO PROVVISORIO

PIEMONTESE

Invitato dal Generale Comandante in Premonte, considerando, che il mantenimento della pubblica tranquillità è uno de suoi principali doveri;

Che essa potrebbe venir turbata, se alle cautele prescritte col Proclama della Municipalità di Torino delli 2,° 1 e col Decreto del Governo delli 15°2 del mese corrente, non se ne aggiungessero alcune altre più generali,

DECRETA

I. Le disposizioni contenute nel Proclama della Municipalità di Torino delli 2, e nel Decreto del Governo Provviforio delli 15 del mese corrente rimangono in pieno vigore.

II. Le stelle disposizioni dovranno pure osservarsi in tutte le Comuni Capi di Provincia, e generalmente in tutte

le inaddietro Città.

1 Vedi pag. 12 del Vol. V. 2 Vedi pag. 67 del Vol. VI. III. Le persone non domiciliate, le quali non si faranno procurata la carta di sicurezza, dovranno partire dalle rispettive Comuni, sotto pena di essere riguardate come oziose, e vagabonde, e come tali consegnate al Governo Militare.

IV. Rispetto alle altre Comuni le perfone non domiciliate dovranno presentarsi alle rispettive Municipalità, e sar fede alle medesime de motivi del loro soggiorno, e de loro mezzi di sussistenza. La loro condotta è raccomandata alla speciale vigilanza delle Mu-

nicipalità.

V. Niuno potrà entrar nel Piemonte, e nelle Provincie annessevi senza essere munito di un Passaporto spedito dalle Autorità costituite del Luogo, donde il viaggiatore è partito; nel quale Passaporto si descrivano i suoi connotati personali, si faccia scrivere al viaggiatore di proprio pugno il suo nome, e questa sottosserizione si attesti da chi spedisce il Passaporto.

VI. Questo Passaporto verrà presentato nella prima Piazza, dove esisterà un Comandante Militare, al vista del Comandante, come altresì alla Municipalità, la quale dovrà prendere tutte le precauzioni per accertare la legalità del Paffaporto, e l'identità della perfona mediante eziandio la comparazione del carattere. Lo stesso Passaporto sarà altresì presentato al Comandante della Piazza, e alla Municipalità delle Comuni, dove il viaggiatore intende di soggiornare.

VII. Qualunque persona estera, e non domiciliata nel Piemonte, la quale non sosse munita di Passaporto, potrà essere espulsa dal Territorio del Pie-

monte.

VIII. Le Municipalità terranno un registro, dove annoteranno non solamente i Passaporti, che elleno stesse spediranno, ma quegli eziandio, che verranno loro presentati; e quelle di frontiera mentovate nell'articolo 5 saranno inoltre tenute a spedire ogni settimana al Comitato di sicurezza pubblica lo stato de' passaporti stati presentati alla vista nel corso della settimana precedente.

IX. Le persone munite di una carta di ficurezza spedita dal Commissario civile del Direttorio Esecutivo, o dai Generali dell' armata Francese non saranno sottoposte a riportarne un' altra

dalle Municipalità,

Vol. VII.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addi 20 piovoso anno 7 Repubblicano e primo della Libertà Piemontese (8 sebbrajo 1799 v. s.)

BONO Prefidente.

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

PIEMONTESE

CONSIDERANDO

Primo. Che per la più pronta ed equitativa ultimazione delle questioni, quali si potrebbero eccitare riguardo alle cambiali e protesti, cui è relativo il progetto delli 2 corr. piovoso sanzionato col Decreto degli 8 suddetto sarebbe spediente di dare una maggior spiegazione all'articolo 6 di esso progetto.

2. Che dei 21 Negozianti a questo fottoscritti 20 convennero unanimemente nella seguente spiegazione del citato articolo 6, quale su da medesimi sotto-

feritta.

3. Che dipendentemente alla commissione del giorno di jeri in capo delli Cittadini Botton, e Fava essendosi oggi riferto il progetto di detta spiegazione, si è riconosciuto collimare la medesima con quegli stessi principi d'equirà, ai quali resta appoggiato il precedente progetto.

Primo. Fermo rimanendo in tutte le sue parti il progetto delli 2 corrente piovoso, si osserverà il seguente progetto di spiegazione dell'articolo 6. del medefimo fottoscritto dai Cittadini Vianzon, Carlo Barel, Gio. Francesco Rignon, Gio. Francesco Enrico Menet, Giuseppe Antonio Cotta, Giuseppe Maria Boch , Gio. Antonio Maganza , Giufeppe Morano, Gio. Gianolio, Francesco Moris, Gio. Michele Buniva, Gio. di Giacomo Rignon, Vincenzo Vicino, Maurizio Cravezana, Gio. Giacomo Droume, Morizio Barberis, Lorenzo Milet, Michele Dupuy, Emanuel Fubini, André Honoré Eydoux, quale avrà forza di legge, e fervirà di norma per le decisioni degli arbitri stabiliti coll' articolo 16 della legge delli 15 scorso nevoso.

2. L'anzidetto progetto sarà stampato unitamente al presente Decreto.

Spiegazione relativa all'articolo VI. del progetto delli 2 corrente piovoso.

Se le lettere di cambio di cui fi farà dal prenditore pagato il prezzo in valuta ridotta verranno in protesto, sarà in di lui facoltà di conseguirne il rimborso nella stessa somma a moneta corrente, che avrà per esse pagata cogl' interessi, e spese, o per mezzo d'altra cambiale a tenore delle generali Costituzioni; qualora però non sieno seguiti ricambi, mentre in tal caso si dovrà eseguire il disposto del capo 4. di detto progetto.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale. Torino li 20 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (8 Febbrajo 1799 v.s.)

BONO Presidente

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando, che una nuova legge nella materia di testata, ed intestata successione non può con quella celerità proporsi, la quale sarebbe desiderabile, attesa la varietà dei casi, e la moltiplicità de rapporti, che debbono aversi presenti, e volendo togliere il più che si può i dubbi, ed arbitrii, cui nella decisione delle questioni lassiciano suogo le provvidenze date dall'estinto Governo rispetto a coloro, ai quali erasi dichiarata la ragione di un congruo appanaggio sulli beni ivi specificati.

Confiderando, che questi per confeguire il detto appanaggio erano obbligati ad instituire liti, e soccombere a gravose spese, e volendo anche dare a questi Cittadini un compenso di quel diritto di speranza, che loro fu tolto colla legge delli 27 ultimo frimajo.*

* Vedi pag. 65. del I. Volume.

Primo. Per determinare il congruo appanaggio dovuto ai figliuoli secondogeniti sopra i beni seudali, primogeniai, o sidecommissari in virtù del \$.6. dell'editto delli 7 marzo 1797, e del \$.10 dell'editto 29 luglio dello stesso anno, si prenderà per base la legittima porzione, che a' termini del diritto comune sarebbe stata loro dovuta sopra i mentovati beni, qualora al tempo della morte del padre comune i medesimi sossero stati allodiali, e liberi.

2. Rimane in pieno vigore la facoltà data da citati editti ai Relatori delle cause di trattare, sulla base sissata nell' articolo precedente, un amichevole componimento fra le Parti.

3. La Presente legge non riguarda i casi già decisi definitivamente, o tranfatti in conseguenza degli editti sopradetti, dovendo tali sentenze, e transazioni pienamente eseguirsi.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia stampata nella Stamperia Nazionale dovrà prestarsi la stessa sede, che all'originale.

Torino dal palazzo Nazionale li 20 piovoso anno 7 Repubblicano e primo della libertà Piemontese (8 Febbrajo 1799 v. s.)

FAVRAT Presidente

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

Il Governo Provvisorio considerando, che i beni, che formavano gli appanaggi degli ex-Duchi d'Aosta, e di Monferrato, degli ex-Marchesi di Susa, e d'Ivrea, e dell'ex-Conte d'Asti, sono stati dichiarati Nazionali.

E che in conseguenza sono ora inutili i Tribunali de rispettivi Conservatori generali di essi appanaggi.

DECRETA

I Tribunal de Conservatori generali degli appanaggi sono soppressi. La giurisdizione, di cui erano stati rivestiti sotto l'estinto governo appartiene alla Camera Nazionale de'conti.

Rispetto alle cause già assegnate a sentenza, potranno gli anzidetti Tribunali proferirla, e procedere sino all'esecuzione della medesima inclusivamente.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' Originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addì 22 piovoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (10 Febbr. 1799 v. s.)

BONO Presidente

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

IL GOVERNO PROVVISORIO confiderando, che alcuni individui del Clero si regolare che fecolare ti fanno lecito di esportare anche clandestinamente gli arredi ed effetti spettanti alle Chiese, e case religiose.

Che altri cercano con men leciti contratti, dai quali non vanno difgiunti i maneggi, e le frodi, di fare una vile diffipazione delle cose, che formano la dote delle loro case si civili, che rustiche.

Che altri con atterramenti di piante non cedue od immature, od altre perniciose innovazioni vanno scemando il natural valore degli effetti spettanti alle Chiese, o case religiose predette.

Che preme alla causa pubblica di porte in freno a sì fatti abusi, e che tali alienazioni non possono a meno di aversi per riprovate dalle leggi.

DECRETA

Primo. E' vietato a qualunque perfona sì del Clero fecolare, che regolare di esportare, o per se, o per mezzo d'altri qualsissa specie di mobili ed effetti spettanti alle Chiese, o case religiose sì civili, che rustiche. 2. E' dichiarato nullo qualssia specie di contratto portante alienazione, permuta, o donazione de suddetti effetti, e mobili dalla pubblicazione della prefente legge.

3. Quelli che ritenessero mobili, od essetti di qualunque specie, già propri, o spettanti a Chiese, o case religiose sono tenuti fra il termine di giorni venti di farne la consegna, e remissione alla Municipalità del Luogo, ove essi essetti si ritroveranno, con indicare la Chiesa o casa religiosa, cui si credono appartenere, e la persona, da cui vennero rimessi, o depositati.

4. La Municipalità dovrà far risultare della consegna, e remissione per mezzo di un ben circostanziato verbale da trasmettersi immediatamente alla direzione centrale, da cui dipende.

5. La Direzione centrale dovrà informarne il Governo per le necessarie determinazioni.

6. Non farà più lecito d'or innanzi di fare nei beni appartenenti alle Chiefe, o cafe religiose verun tagliamento di bosco ceduo, o piante d'alto susto.

7. Le Direzioni centrali fono autorizzate a provvedere fulle particolari domande che loro verranno fatte, o dai preposti alle Chiese, o da Corpi religiosi per quella quantità di bosco necessaria pell'uso loro privato.

8. Resta parimenti vietato e dichiarato nullo dalla data della presente legge qualsisia specie di contratto portante alterazione, od innovazione, dalla quale ne segua una diminuzione di prezzo de beni od effetti spettanti alle Chiese, e case religiose predette,

9. La pena contro i contravventori al disposto de' §§. 1 3, e 6, sarà il triplo del valore degli effetti, o esportati o non consegnati, o del bosco tagliato, applicabile in favore delle Congregazioni di carità de' Luoghi ove si troveranno i suddetti effetti, in difetto di quella di due mesi di carcere.

che contravvenissero alle altre disposizioni della presente Legge sono dichiarati esclusi da ogni beneficio, o favore, cui potessero aver parte sovra i beni spettanti alle Chiese o case religiose predette.

Il presente Decreto verrà stampato; ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addi 23 piovoso anno 7 Repub. e 1 della Libertà Piemontese (11 febbrajo 1799 v. s.)

BONO Prefidente. Pico Segr. Gen. del Gov. Prov. LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL SENATO NAZIONALE

Informato del riguardevole furto feguito in questa Comune la notte delli 19 a' 20 corrente piovoso (7 a' 8 febbrajo v. s.) nell'abitazione, ed a danno dell'Orologiere Cittadino Giuseppe Grosfo, di quantità d'orologi d'oro, e d'argento, e di danaro effettivo, previa apposizione di scala, rottura d' una finestra prospiciente verso la contrada detta di s. Terefa, e successivo aprimento della cassa di ferro; ed eccitato dal Governo Provvisorio con suo Decreto delli 20 corrente piovoso coerente alla petizione a lui fatta dal detto Derubato, perchè venga proclamata una promeffa d'impunità, e premio a chi scoprisse gli autori di tale furto.

DECRETA

Primo. L'impunità a qualunque dei complici di detto furto (purchè non fia reo principale), che scoprirà gli altri autori del medesimo, e ne somministrerà almeno una semipiena prova, ed, oltre all'impunità, il premio di

11. 500, se farà cader nelle sorze alcuno di detti suoi compagni, oppure procurerà il ritrovamento di riguardevole porzione degli essetti, e denari derubati.

2. L'impunità a qualunque altro delinquente meritevole, o condannato a pena non maggiore d'anni quindici di galera, ed anche il premio fovr'accennato, purchè adempia alle condizioni rispettivamente stabilite nell'articolo precedente.

3. Il premio di ll. 750 a chi non effendo contabile d'alcun delitto, fco-prirà gli autori dello stesso furto, e somministrerà in loro odio una semi-piena prova, ed il premio poi di ll. 1500 a chi di più procurerà l'arresto d'alcuno di tali complici, oppure presterà i mezzi pel ritrovamento di ragguardevole porzione degli essetti, e denari derubati.

4. Le propalazioni di chi volesse godere di tali impunità, e premi, si faranno avanti l'Uffizio della Giudicatura di questa Comune, che potrà, abbisognando, accordare al Propalante un salvocondotto col termine di un mese.

5. La Declaratoria d'impunità non feguirà prima che fia decifa la caufa dei complici in detto furto, ma riguardo ai

premi se ne spedirà anche prima la Declaratoria; anzi trattandosi di procurato rinvenimento d'effetti si spedirà senza ritardo, e verranno dopo la Declaratoria immediatamente pagati dalle Finanze Naz.

 Si manda il presente Proclama stampare, ed alla copia stampata nella Stamperia Nazionale prestarsi la stessa fede, che all'originale.

Segue la nota degli effetti derubati.

1. Num. 250 circa orologi parte d'oro, e parte d'argento.

2. Il. 6000 in Biglietti di credito verfole Finanze Nazion, di valor nominale.

3. ll. 130 in monete d'argento. 4. Num. 37 zecchini effettivi.

5. Num. 3 Portughefe.

6. Num. 2 doppie di Spagna da 11.69.10.

7. Una doppia di Genova da Il. 33.

8. Un Luigi d' oro.

9. Una doppia da ll. 24.

10. Una tabacchiera d'oro del valore di ll. 200 circa.

Torino li 23 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (11 sebbrajo 1799 v. s.)

Per detto SENATO Nazionale

MIGLIO Segr. Crim.

IL GOVERNO PROVVISORIO

PIEMONTESE

Considerando, che lo stato deplorabile, in cui il Governo Provvisorio ha trovato l'Erario pubblico nell'assumere le redini dell'amministrazione, lo ha costretto a ricorrere a' mezzi energici, i quali, benchè giusti ne' loro principi, ed approvati da chi gli esamina nel silenzio dell'egoismo, e delle passioni, aggravano tuttavia le angustie della classe preziosa de' Cittadini, la quale non ha altro mezzo di sussittenza, che il lavoro giornaliero.

Che questo mezzo di suffistenza può talvolta mancare senza loro colpa.

Che nella investigazione de mezzi, onde procacciarsi fondi per sovvenire a' bisogni dell' indigenza, niuno è parso più acconcio, che quello di chiamare a contributo i pubblici spettacoli.

Che questa determinazione deve riufcire tanto più gradevole a' Cittadini ricchi, ed agiati, quantochè contribuendo in tal modo a follievo dell' indigenza non meritata, i loro piaceri diverranno più puri, e cesseranno di essere oggetto d'invidia.

E per ultimo essere cosa giusta, e conforme ai principi di un Governo libero il sostituire a pro dell'indigenza questa imposizione al così detto dritto del Quinto, a cui soggiacevano tutti gli spettacoli, e persino quelli de'faltimbanchi per arricchire una classe privilegiata.

DECRETA

Primo. Il così detto dritto del Quinto, che tutti gli spettacoli pagavano alla società dell' inaddietro Cavalieri, è soppresso; ove per tale soppressione fosse dovuta una qualche indennizzazione, il Procurator Generale è autorizzato a trattare con gl' interessati un amichevole componimento, colla riserva dell' approvazione del Governo.

2. Le Municipalità rispettive sono autorizzate ad esigere la decima parte del valore de biglietti d'entrata di tutti gli spettacoli, de balli pubblici, e generalmente di tutte le feste, e divertimenti, per essere ammessi a quali è d'uopo pagare.

3. Il prodotto di tale imposizione è Vol. VII.

destinato al follievo della indigenza a norma delle regole, che verranno determinate dalle Municipalità.

4. Le Municipalità prenderanno le opportune precauzioni, affinchè venga afficurata la riscoffione del dritto, e niuna benchè menoma parte d'esso sia divertita dall'uso sacro, a cui è destinata.

5. Ne' primi giorni di ciascun anno le Municipalità annunzieranno con un loro Manifesto, che i conti relativi a tale imposizione esistono in un luogo da determinarsi, e che sarà lecito a qualunque Cittadino d'esaminarsi.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede, che all'origi-

Torino dal Palazzo Nazionale li 23 piovoso anno 7 della Repubblica Francese, e primo della Libertà Piemontese (11 febbrajo 1799 v. s.)

BONO Presidente.

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

IL GOVERNO PROVVISORIO, invitato dalle Autorità Francesi, considerando, che quanto la libertà della stampa è utile per la propagazione de lumi, e per l'estirpazione de pregiudizi, altrettanto essa diviene nociva, quando gli Autori ne abusano per turbare il buon ordine, per calunniare i Cittadini, e per offendere il buon costume.

DECRETA

PRIMO.

Non si potrà stampare, nè vendere, nè distribuire, od affiggere veruno scritto sedizioso, o calunnioso, o tendente a corrompere i costumi.

2

Gli Autori di fimili scritti, e chiunque gli stampasse, o vendesse, o distribuisse, od affigesse, verranno puniti secondo le leggi veglianti.

3

Gli Stampatori di qualunque scritto dovranno porvi il loro nome, nè potranno servirsi di nome falso, ed in caso di contravvenzione verrà loro interdetto l'esercizio della Protessione.

La cognizione delle contravvenzioni al presente Decreto apparterrà a' tribunali d'Alta Pulizia.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale fi presterà la stessa fede, che all'originale. minimo aced il mebroito raq

Torino dal Palazzo Nazionale li 24 nevoso anno fettimo Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (12 febbrajo 1799 v. s.)

BONO Prefidente

Cli Austi di Sasti Crini, e chiun-

out of chebiar o , fisquest un out

thibunie, on singene, verrance pund

fecondo le lego veglianui

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

Cit Stamparori di qualisario finino dovianio porvi il loro nonce, ne pos-

LIBERTA VIRTU EGUAGLIANZA

STATO SESTO

De'Cittadini benemeriti della Patria, che hanno recati doni gratuiti

Li 16 nevoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese [5 genn. 1799 v. s.]

Martini Pietro Enrico un capitale Tasso sulla Comune di S. Morizio di II. 3000. Miotto Anselmo di Moncestino uno scudo da

Miroglio Hecton di Moncestino un pajo fibbie

d'argento. Fontana Francesco di Verrua II. 114 in bi-

Augusto Federico di Verrua un sigillo d'ar-

Cerutti Giuseppe Calzolaro di Moncestino II.

Bosisio Francesco un pajo fibbie d' argento.

Picco Paolo un pajo fibbie d'argento.

Parroco, e Clero di Moncalvo la croce processionale d'argento loro propria, ed una cedola di ll. 142 cogl' interessi decorsi.

Vibo Prales Gaspare Filippo, e Giacinto fratelli unitamente alla cognata Teresa Il. 911 in biglietti.

Benso Cavour Giuseppe Filippo la rinuncia ad alcuni dritti, ed annualità importanti tra tutte annue Il. 1766. 6. 10 di reddito.

Averardo Agostino Medico Collegiato due spa-

O mail Address of a san or principle

de con guerniture, crocetto, e puntale, una tabacchiera, un vasetto d'acqua d'odore, un pajo fibbie da calze, due sigilli, undici minuti pezzi, tutto d'argento, un sigillo, ed una chiave da orologio d'oro, ed una camisetta brodata fondo in argento.

Averardo Giuseppa nata Boglione una catena d'oro, altra a cordone, 4 minuti pezzi d'

argento, e due pezzi d'oro.

Averardi Catterina due medaglie antiche, una grande, e l'altra piccola, con coltellino d' argento. Averardi Teresa uno scudo di Savoja del 1717

un ditale, e medaglia d'argento.

Averardi fratelli 7 crocetti compiti per le scarpe d'argento, una moneta antica, ed un mezzo scudo di Savoja del 1717, tutto d' argento.

Allardi Ludovico Avvocato Collegiato Il. 25 in biglietti, e 2 scudi da Il. 3.

Beria Bonavventura una spada d'argento, oltre quanto resta già descritto nello stato quinto. Solaro del Borgo Vincenzo due fornimenti da cavallo, e briglie con placaggi in argento. PP. Domenicani del Convento di S. Vincenzo di Raconiggi II. 684 in biglietti.

17 detto

Parrocchia di S. Andsea, ed Evasio di Carazzone una croce d'argento presentata dal Cittadino Chiais.

Arnaud Pierre un pajo fibbie d'argento, e Il.

Grandis Gioanni Luigi Stampatore una fibbia da crovata d'argento.

Orreglia Vittorio II. 342 in biglietti:

Gamba Giuseppe II. 25 in biglietti. Compagnia del Sacramento di Faule una ce-

dola monti di Il. 350.

Compagnia del Suffragio di Villanova Solaro

una cedola monti di ll. 425.

Sanmartino Agliè Carlo Emanuele un capitale Tasso di Il. 4000 sulla comune di Fontanetto, Il. 2419. 10 in biglietti.

Nerva Carlo un pajo fibbie d'argento, ed un sigillo d'oro.

Andreis Ignazio un capitale Tasso sulla Comune di Pianezza di II. 500.

Ollivero Giuseppe un capitale Tasso sulla Comune suddetta di Il. 700.

Dollero Steffano II. 114 in biglietti, una spada d'argento, due medaglie d'argento, ed uno scudo di Savoja del 1717.

Simonino Eligio un pajo fibbie, e due sigilli d'argento.

Dollero Carlo Sebastiano un pajo fibbie d'ar-

Asti Vittorio II. 200 in biglietti.

Hallot des Hayes Gaspare Gaetano una cedola monti di ll. 1100.

Righini Carlo fu Natale un pajo fibbie d'argento, ed una rabacchiera d'oro.

19 detto

Sclopis Alessandro una quitanza Tasso di ll. 1100, due paja fibbie, ed una spada d'argento.

Cravetta Benedetto Villanovetta Genola due medaglie d'argento, una pezza di Portogallo detta Lisbonina da doppie cinque, oltre gli effetti già da esso portati alla Municipalità di Torino, rilevanti a ll. 3000 circa, come da ricevuta 9 nevoso, sottoscritta Bertone.

Bertone Balbis Giuseppe Maggiore Generale un pajo fibbie d'argento, ed una croce d'oro

di S. Maurizio, e Lazzaro.

Costa Trinità Filiberto Maria una quitanza Tasso di ll. 13250 sulla Comune di Bene. Beltrandi Giuseppe Fedele un pajo fibbie d'

Trucchi Vittoria Ferrero la Marmora II. 342

in biglietti.

Taparelli Cesare una tabacchiera d'oro, un sigillo, una canna con pomo d'oro, ll.

1140 in biglietti, una berlina bianca a 4 piazze.

Paglietta Luigi Notajo II. 342 in biglietti. Sandri Gio. Battista, e Carlo Giuseppe fratelli due paja fibbie, cioè un pajo grande, ed altro piccole d'argento

Doria Alessandro di Ciriè Il. 2280 in bigliet.

Doni patriotici recati dalla Municipalità d' Acqui.

11 nevoso

Gardini Carlo Presidente	11. 150)	di capitali
Accusani Andrea	" 50	Tasso sovra
Carati Giuseppe Prete	,, 50)	la città d'
Dagna Ferdinando	,, 100	Acqui.
Lupi Gioanni Battista	p 200)
Ravera Giacomo	19 25	Municipa-
Viotti Francesco	n 25	listi.
Lingeri Guido Segretaro	,, 100	

Doni patriotici recati dalla Municipalità di Crescentino.

14 detto

Degregori Marcorengo Filippo un pajo fibbie d'argento.

Degregori Giuseppa Marcorengo uno stucchio d'argento con sigillo.

Aymonini Paolo II. 50 in biglietti, ed una placa d'argento da cinturone.

Aymonini Luigia II. 25 in biglietti Aymonini Maurizio uno scudo di II. 3. Aymonini Teresa II. 25 in biglietti.

Monateri Medico Uffiziale di sanità II. 150 inbiglietti.

Levis Andrea Vicario II. 25 in biglietti. Odetti Lorenzo, e Felice fràtelli una quitanza

di Il. 312 capitale Tasso.

Pisani Leandro Ufficiale del Soldo due assegni da ll. 25 caduno sovra la Tesoreria di Vercelli.

Cantavenna Maggiore giubilato un pugnale di spada d'argento.

Barilis Capitano d'artiglieria due croci di San Maurizio, e Lazzaro, ed orologio d'oro.

Caravana Giuseppe una quitanza di ll. 800 per imprestito alle Finanze del primo agosto 1795, una croce di S. Maurizio, ed un pugnale di spada d'argento.

Caravana Fortunato Brigadiere d'armata una croce di S. Maurizio, e Il. 150 in biglietti.

Monateri Giuseppe Antonio un pugnale di spada d'argento.

Il Cittadino Ferrero Leonardo dà alla Patria un pajo fibbie d'argento di forma emblematica di uguaglianza, colla seguente poesia. Nel Governo atrabilare Dell'estinta monarchia Questa forma equiangolare Destò questa gelosia.

Or che un piano regolare
Succedette a tirannia,
Delia Patria sull'Altare
Quest' emblema d' armonia
Io consacro a chi ci dà
Uguaglianza, e Libertà.

Tournon Gioachino un pajo fibbie d'argento. Allara Luigi II. 114 in biglietti, ed una placa d'argento da cinturone.

Saracco Felice, e Giuseppe fratelli una quitanza di Il. 302 imprestito alle Finanze,

Collo Filippo Notajo un sigillo d'argento. Monateri Grisonte ll. 114 in b glietti.

Monateri Luigi, e Giuseppe fratelli una quitanza Tasso di ll. 725.

Reale Felice Prete II. 30 in biglietti.

Mauro Carlo una quitanza Tasso di Il. 300 imprestito alle Finanze.

Tournon Felice, ed Andrea fratelli una quitanza di ll. 105 imprestito alle Finanze.

Degregori Gaspare Lorenzo una quitanza Tasso di Il. 200.

Degregori Clodeves II. 25 in biglietti. Tebaldecchi Francesco Maria II. 114 in bigl.

* Si allude ad una minacciosa parlata fatta allo Scrittore dal Paschà Carpene Ex-Governatore di Vercelli in occasione che il suddetto si recò dal medesimo colle dette fibbie ai piedi sul pretesto, che le medesime indicassero opinione democratica in chi le portava.

Monateri Carlo Parroco di s. Grisante II. 50 in biglietti.

La Morra Alessandro una doppia d'oro da ll.

La Congregazione dell'Oratorio di s. Filippo Neri una quitanza di Il. 700 capitale Tasso.

La Cappella del suffragio nella Chiesa Patrocchiale di detta Comune II. 253. 11. 4 in una cedola monti di S. Gio. Battista.

La Cappella di s. Csescentino in detta Parrochiale una cedola di II. 3363. O. 10 capitale sui monti di S. Gio. Battista della 22 erezione.

Le Compagnie del SS. Sacramento, e del Rosario erette in detra Parrocchiale una cedola di ll. 2310 capitale sui monti di San Gio. Battista 22 erezione.

Il Convento de' Minori Osservanti di s. Francesco una cedola di 11. 700 sui monti suddetti 22 erezione.

La Confraternita di s. Giuseppe una cedola di Il. 2450. 10. 10. capitale sopra i suddetti monti.

La Confraternita del SS. Nome di Gesù, e di s. Bernardino II. 25 in biglietti.

Ex coffier Carlo Maggiore nell'armata Piemontese II. 50 in biglietti.

Baudini Gio. Battista Giudice II. 25 in bigl.

Tournon Giuseppe Antonio Municipalista un
pajo fibbie d'argento, con II. 50 in bigl.

Degregori Marcorengo Presidente della Municipalità due croci di S. Maurizio, ed una quitanza di Il. 550 Tasso sopra la detta Comune di Crescentino. 262. o. 6 imprestito alle Finanze.

19 detto

Rovere Luigi di Casale l'annualità di II. 428 14 sopra la Comune di Palazzuolo Monferrato vecchio, acquistato col capitale di doppie 500 circa effettive d'oro.

Dellala Francesco Architetto giornate 8 circa allodiali, situate sulle fini di Beinasco.

Ferrero Carlo Ormea Capo del primo Battaglione della Guardia Nazionale di Torino
il prezzo di emine seicento novantanove
riso bianco, stato rimesso al magazzeno già
stabilito nel luogo di Tronzano in adempimento alle Patenti 30 gennajo 1797 v. s.

20 detto

Ricci Vincenzo di Casale emine 2300 grano. Castagna Giacinto II. 228 in biglietti. Bertetti Giuseppe Tasso di II. 160 in data 16 aprile 1796 quitanza.

Brusa Corriere della Nazione le plache, e divise in argento ed oro, che riteneva, come Corriere di gabinetto.

Costaforte Clemente Sambucco l'annualità di II. 80, che perceve in ogni anno nel giorno di S. Martino dalla Comune di Sambucco.

Solaro del Borgo una cascina posta sul territorio di Macello, di giorn, 124, 35. 9.

Biglione Lorenzo-Viariggi II. 4500 in oro ed argento in conto delle II. 12m. da esso offerte per conto proprio, e del pupillo Agostino suo fratello, e per esso della Gabriella Dellavalle loro madre.

Richiardini Francesco di Centallo II. 100 in biglietti.

Derossi S. Rosa Filippo due croci d'oro, due cucchiari da caffè d'argento, 2 paja fibbie, un paja grande, altro piccole, una medaglia d'argento, uno scudo di Toscana.

Fresia Vincenzo Colonnello una casa civile in buon stato, con giardino nel luogo d'Oglianico nel Canavese, stata valutata in un giudizio di liquidazione nel 1773 ll. 27m. Rostagni Carlo, e Felice Andrea fratelli una quitanza prestito di ll. 700, ed un sigillo

d'argento.

Torino dal Palazzo Nazionale li 21 nevoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (10 gennajo 1799 v. s.)

when the defigered proposite dalla

G. M. TARAGLIO Segr. Gen. del Comit. di Finanze, LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL COMITATO

DI GIUSTIZIA

autorizzato dal Governo Provvisorio con Decreto del giorno d'oggi.

Considerando, che la Municipalità d' Alessandria per motivi di pubblico vantaggio ha destituiti dall'impiego i Soggetti componenti il Consiglio di giustizia di quella Comune.

Considerando, che sebbene non competesse alla Municipalità un tale diritto, sarebbe però essa addivenuta ad una tale misura per i motivi i più puri di pubblico bene.

Considerando, che sommamente importa, che non venga alterata, od interrotta l'amministrazione della giustizia, e che si mantenga l'organizzazione attuale dei Tribunali, finchè non venga stabilito un sistema giudiziario in tutto il Piemonte.

Confiderando finalmente, che nelli Soggetti infra defignati proposti dalla Municipalità d' Aleffandria nella sua petizione concorrerebbero tutti li requifiri necessari per coprire tale impiego, riunendo al Patriottismo, ed alla probità i talenti, la dottrina, e la pubblica confidenza.

DECRETA

Primo. Approva fenza tratto di confeguenza la deflituzione fatta dalla Municipalità d' Alessandria dei Soggetti componenti quel Configlio di giustizia.

2. E' soppresso il Consiglio di giuftizia, e sarà rimpiazzato da un Tribunale civile, e criminale Nazionale colla stessa giurisdizione portata dai regolamenti emanati pel soppresso Consiglio di giustizia.

3. S'organizza provvisoriamente il Tribunale suddetto nel modo, di cui nell'annesso Stato sottoscritto dal Presidente, e dal Segretaro di questo Comitato.

4. Competeranno alli Soggetti in esso Stato nominati tutti li dritti, ed
emolumenti, di cui godevano quelli,
in di cui luogo sono surrogati, riservandosi il Governo Provvisorio di fissar loro lo stipendio.

Avvocati de Poveri.

Agosti Saverio Lazari Tedeschi Segretaro coll' obbligo di corrispondere un'annua indennità al già Segretario Nazzari da fissarfi dallo stesso Tribunale.

Soslituiti Segretarj

De Emanueli Ratazzi

Proccuratori de Poveri.

Ghè Domenico. Ghè Vittorio

BONO Prefidente

PERFETTO REGGIO Segr.

5. S'invitano li Soggetti anzidetti ad installare prontamente il Tribunale suddetto, ed a prestare il loro pubblico giuramento come nella copia annella,

6. S'invita il Tribunale predetto a render senza ritardo inteso il Governo Provvisorio, ed il Senato Nazionale

della fua installazione.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale fi presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale li 9 nivoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (28. xbre 1798 v. s.)

STATO DEL TRIBUNALE CIVILE E CRIMINALE D'ALESSANDRIA

Congiudici senza anzianità tra di loro.

Dulac Prefidente Agosti Avvocato figlio Degiorgi Adorni Gaudini. Baiveri Avvocato Fiscale.

DILLA

GUARDIA NAZIONALE

Approvato dal Governo Provvisorio e pubblicato dalla Municipalità di Torino.

TITOLO PRIMO

utti i Cittadini dagli anni 18 ai 45 , domiciliari da dieci anni consecutivi nel Piemonte, faranno compreti ne ruoli della guardia Nazionale.

Nessun Cittadino però è escluso dall'

oncre di difendere la Patria.

Quelli, che fi fottraessero dal montare la Guardia fenza preventivo avviso, pagheranno il quadrupio della Taffa già pubblicata dalla Municipalità di Torino, ed approvata dal Governo Provvisorio.

Organizzazione delle Compagnie, nomina e durate de diversi Impieghi,

I. Cento uomini formano una Compagnia; otto Compagnie formano un Battaglione; tre Battaglioni una mezza Brigata, e la forza totale delle mezze Brigate risultante da Controlli forma la Guardia Nazionale.

Le Compagnie si formeranno per quartieri, ed isole nel loro ordine numerico, da cui farà pure determinato il rango di battaglia per tutti i Corpi componenti il totale della forza Nazionale.

II. Gl'Individui componenti ciascuna Compagnia si riuniranno in seguito a un' invitazione della Municipalità in un luogo destinato per scegliere tra di loro in scrutinio segreto un Capitano, un Tenente, un Sottotenente. Le elezioni faranno riguardate come nulle, qualora non fia affiftente allo scrutinio più della metà degli Individui, che hanno il dritto d'eleggere.

Si scriveranno da ciascuno tre nomiin un biglietto, e nello stesso scrutinio chi avrà maggiorità di voti sarà Capitano, chi avrà la maggiorità dopo il Capitano sarà Tenente, ed il più prossimo a questo sarà Sottotenente; a parità di voti si tirerà a sorte; questo scrutinio si farà avanti, e nelle mani d'un Uffiziale Municipale, che ne esaminerà, e pronunzierà il risultato alla presenza di tutta la Compagnia.

III. Non potranno effere eletti per Ufficiali coloro, i quali, coprendo pubblici impieghi, non farebbero in caso di prestare personalmente, e senza eccezione il rispettivo loro servizio.

IV. Il Capitano nominato riceverà dall' Ufficiale Municipale un Verbale dello scrutinio colla lista nominativa degl' Individui, che compongono la Compagnia; farà allora le veci di Presidente il Tenente, e Sottotenente quelle di Affistenti Scrutatori in un secondo scrutinio per nominar cinque Sergenti, ed in un terzo per nominar nove Caporali. Fatto lo scrutinio, il Capitano designerà fra i cinque Sergenti un Sergente Maggiore, e tra i nove Caporali un Foriere.

V. Nel caso di vacanza di una piazza di Ufficiale, e Sotto-Ufficiale si deverrà ad una nuova elezione nel modo fopracitato, non avuto riguardo al primo scrutinio, nè ad anzianità, nè agli Individui già impiegati ne gradi inferiori, falvo che vengano eletti nel nuovo scrutinio.

Non farà mai permesso ad alcun Ufficiale, o Sott' Ufficiale di rinunciare alla sua carica senza un'autorizzazione delle rispettive Municipalità.

VI. Quando vi faranno otto Compagnie formate, li 24 Ufficiali eleggeranno in scrutinio alla maggiorità affoluta il loro Capo di Battaglione, e tutti gl' Ufficiali dei tre Battaglioni eleggeranno il Capo di Brigata; gli eletti dovranno effere presi ne Ruoli dei Corpi, che debbono comandare.

VII. Dovendo ogni Battaglione effere composto di otto Compagnie, si potrà però eleggere un Capo di Battaglione in tutte quelle Comuni, nelle quali si saranno formate più di quattro Compagnie, ed in caso di numero minore si eleggerà un Comandante nel modo prescritto per i Capi di Battaglione, che avrà il solo grado di Capitano. Il Capo di Brigata sarà solamente eletto in quelle Comuni, dove vi saranno almeno due Battaglioni; se il numero sarà, minore, il Coman-

dante eletto avrà grado di Capo di Battaglione.

VIII. Lo Stato Maggiore di ciascuna mezza Brigata sarà composto di un Capo di Brigata, e di un Ajutante Maggiore Capitano, di un Ajutante Sott' officiale, di un Tamburro Maggiore, di un Quartier-Mastro, e di un Capo Armaruolo.

IX. Lo Stato Maggiore di Battaglione farà composto del Capo Battaglione, dell' Ajutante Maggiore Tenente, Sott' Uffiziale, e Tamburro maestro.

X. Gli Uffiziali dello Stato Maggiore, e gli altri Impiegati non compresi ne' Ruoli de' scrutinj faranno nominati dal Comandante in capo, ed approvati dal Governo.

XI. La durata di tutti i summentovati gradi della Guardia Nazionale sarà regolarmente d'un anno, dopo il quale non potranno gli Ufficiali essere rieletti allo stesso grado, che dopo l' intervallo di un anno; coloro, la di cui elezione non dipende da scrutinio, potranno essere confermati.

XII. Tutti gli Uffiziali della Guardia Nazionale, dei quali è stata dalle Municipalità pubblicata la nomina, qualora non vengano nuovamente rieletti, fono riputati sovranumerari, ed aggregati nel loro grado della Guardia Nazionale per prestare quel servizio, che loro verrà dal Comandante prescritto.

Durerà il loro grado militare per il tempo medesimo degli altri Uffiziali eletti.

XIII. L'Ajutante Maggiore farà direttamente incaricato della istruzione degli Ufficiali, la quale sarà regolata come si crederà opportuno dai Comandanti dei Corpi: saranno pure stabilite scuole da tiro al Bersaglio con ricompense onorische in giorni determinati, e specialmente una scuola di scherma, di cui si faranno prove in pubbliche Accademie.

XIV. Vi sarà inoltre in ogni Battaglione un Istruttore direttamente subordinato all' Ajutante Maggiore, che sarà incaricato d'istruire nell' esercizio militare i Sott' Uffiziali, i quali dovranno in seguito istruire egualmente le loro Sezioni, e Squadre.

XV. Il Tamburro Maggiore sarà risponsale dell'istruzione, e disciplina de Tamburri di tutta la mezza Brigata, e dipenderà immediatamente dall'Ajutante Maggiore, egli avrà sotto i suoi ordini un numero di Tamburri corrispondente ad uno per Compagnia, i quali verranno ingaggiati volontariamente, e pagati secondo la tariffa, che verrà addottata.

TITOLO TERZO

Formazione di un Configlio di disciplina.

I. Jarà stabilito un Configlio di disciplina in ciascuna mezza Brigata, composto del Capo di Brigata, di un capo di Battaglione; di un Capitano, un Tenente, e Sottotenente, ed un Sergente, un Carporale, e tre Volontarj .

II. Ogni Capo di Battaglione proporrà un numero fimile di foggetti ne' gradi sopraddetti, che crederà più capaci. Il Capo di Brigata ne estrarrà un terzo a forte. Il Configlio farà rinnovato ogni anno.

III. Coloro che nel fervizio militare della Guardia Nazionale commettessero colpe gravi, fono giudicati dal Configlio.

Il Configlio non potrà pronunciare oltre la pena di otto giorni d'arresto,

e nel caso che la medesima fosse insufficiente, ne informerà il Comandante della Guardia Nazionale, il quale fimetterà la denunzia avanti un Tribunale competente. Nel Configlio di difciplina il più elevato in grado farà Presidente, il più giovane dei Volon-

tari farà Segretaro.

Vi farà inoltre un Configlio d' amministrazione incaricato di verificare, e segnare gli stati di paga, che si fanno nella Guardia Nazionale, affinchè possano effere legalmente presentati alla cassa Municipale; segnerà pur anche le esenzioni personali dal servizio dopo averne giudicati i titoli, veglierà nell' esatta percezione delle tasse, e pronunzierà nell' utilità, e neceffità delle spese, non potendo esserne presentata la domanda alla Municipalità, fenza il previo fentimento del Configlio.

Questo Consiglio terrà sette registri. Nel Primo farà iscritto il nome di tutti i Cittadini, che compongono la Guardia Nazionale, divisi in mezze Brigate, Battaglioni, e Compagnie.

Nel fecondo faranno inferte le deli-

berazioni del Configlio.

Nel terzo si terranno i conti di cafsa per l'entrata e fortita.

Il quarto conterrà le esenzioni, e tasse coi motivi che le avranno determinate.

Il quinto farà il registro del servizio

militare.

Il festo quello delle mutazioni. Il festimo farà il libro d' ordine.

Il Configlio della Guardia Nazionale non farà un Configlio militare, ma un Configlio Municipale fotto l'ispezione della Municipalità, dalla quale ne faranno nominati i Membri. Vi presiederà un Ufficiale Municipale, il Segretaro avrà il titolo di Quartiermastro generale della Guardia Nazionale. Renderà i suoi conti alle Municipalità in ciascun mese.

TITOLO QUARTO

Uniforme.

L uniforme della Guardia Na-

zionale è il seguente :

Abito bleu nazionale con fodera roffa, paramani, e colletto roffo, profilo bianco, rovesci bianchi, profilo roffo; gillè bianco, pantaloni bleu, bottoni gialli, e mezzi stivali, cappello alla Francese con pennacchio roffo. II. I distintivi de gradi saranno gli stessi di quelli dell'Infanteria Francese di linea.

TITOLO QUINTO

Regolamento per il Servizio.

I. La riunione della Guardia Nazionale si farà al rispettivo quartiere, come segue.

Quando si batterà la Generale, ogni Compagnia si radunerà avanti l'allog-

gio del Capitano.

Questo la condurrà avanti la casa del Capo di Battaglione, il quale condurrà il Battaglione intero al luogo destinato per la riunione della mezza Brigata, daddove si manderanno prendere militarmente le tre Bandiere dal Capo della mezza Brigata, e si attenderanno gli ordini superiori, che verranno al Capo di Brigata trasmessi.

II. In caso di riunione di due mezze Brigate, uno dei due Capi sarà le funzioni di Generale di Brigata. Avranno un tale comando alternativamente

per fei mefi.

III. Il fervizio giornaliero non si farà per Compagnie, ma per Sezioni, o Squadre, per non togliere nel tempo medesimo, e nello stesso quartiere sutti i Cittadini abili alle armi.

Uno dei Capi di Battaglione nelle Comuni, dove si saranno formati più Battaglioni, ed un Capitano nelle altre farà in ciascun giorno all'ora che verrà da lui stabilita, il giro di tutti i corpi di guardia occupati dalle Guardie Nazionali, per riconoscere se vi sia il contingente d'uomini stabilito, e se da essi si presti il militare servizio a norma degli ordini ricevuti.

E per quanto riguarda i detagli del medefimo fi prenderanno giornalmente gli ordini, ed istruzioni dal Comandante della Guardia, come verrà da lui stabilito.

Vi farà per ogni Battaglione una Compagnia di riferva, gli individui della quale, destinati dalle Municipalità, avranno soldo, e saranno comandati nell'ordine del servizio giornaliero a rimpiazzare quelli che venissero dispensati da prestare il loro servizio personale.

Torino 20 piovoso anno 7 Repubbicano, e primo della Libertà Piemontese (9 Febbrajo 1799 v. s.)

> FAVRAT Presid. del Gov. Prov. GENESY Presid. della Municip. FRANCHI Segr. agg. della Munic.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

Sul rapporto fatto a questa Municipalità dal Comandante la Guardia Nazionale Cittadino Campana, che per il regolare servizio d'essa s'esiga l'esatto adempimento de'seguenti articoli, stabilisce:

Primo. Tutte le Guardie Nazionali di ciascuna Compagnia di questa Comune faranno descritte in un ruolo, divise in Sezioni, mezze Sezioni, e Squadre a termini del piano, che verrà pubblicato secondo l'ordine successivo, che loro toccherà in un'estrazione a sorte da seguire innanzi a chi verrà destinato dalla Municipalità, per modo che

ciascun Milite potrà immantinenti riconoscere la sua destinazione all'occasione del comando,

Secondo. Si trasmetterà a ciascun Padrone di casa, o chi per esso una quantità di copie del detto piano proporzionata al numero degli Affittavoli, e dovrà il medesimo comunicarne una copia ad ogni Capo di casa suo affittavole, ritirandone una ricevuta ad es-

clusione d'ignoranza.

Terzo. Nel giorno precedente a quello, in cui la Compagnia, od una parte di essa dovià montare la guardia un Caporale Foriere farà destinato per affiggere all'isola, in cui abitano gli Individui destinati alla guardia l' ordine, in cui si annoterà la Sezione, mezza Sezione, o Squadra invitara alla guardia nel giorno successivo, e tale affisfione accompagnata dal rappello d'un tamburro in tutte le corti di detta ifola servirà per un sufficiente avviso a ciascun Milite, potendo dal ruolo di fua Compagnia riconoscere immantinente se sia, o no chiamato alla guardia; e siccome vi potrebbero essere de perturbatori del buon ordine, che laceraffero l'anzidetto ordine, e che tutti non avessero comodo di leggerlo, ve

ne sarà anche una copia affissa al Corpo di guardia del Palazzo della Municipalità, ed a quello destinato per dare la Sentinella al Capo della mezza

Brigata.

Quarto. Esfendosi riconosciuto che per l'inefatezza nelle confegne fi trovano molti Cittadini dell'età segnata per la Guardia Nazionale, i quali non fono compresi ne' ruoli delle Compagnie; perciò si diffidano tutti li Cittadini predetti di qualunque condizione, che s' intendono li medefimi aggregati alle Compagnie, in cui troveranno comprefe le loro case d'abitazione, ed affinchè si possano verificare, e determinare li ruoli di tutte le Compagnie, s'ingiungono tutti li Padroni delle case a trasmettere entro il termine di giorni 5 dopo che sarà stato eletto il Capitano del loro quartiere ai Capitani eletti, nelle Compagnie de quali cadono le loro case le esatte, e precise consegne degli abitanti, ritirandone ricevuta dai medefimi.

L'esattezza di questa consegna è pofia sotto la risponsabilità de'padroni di casa, come quelli, che sono maggiormente interessati alla conservazione della pubblica tranquillità, i quali dovran-

no pagare per ogni individuo non confegnato, o confegnato infedelmente, la penale di lire 15., per rimborfo della quale avranno però il regresso verio gli affittavoli, dalla colpa, o negligenza de' quali farà provenuta la mancanza, od infedeltà della confegna.

Quinto. Ciascun affittavole dovra pure consegnare al padrone di casa fra lo stesso termine di giorni cinque tutte le variazioni degli individui foggetti alla guardia, che occorreranno nella fua cafa, sì per ragione di età, che per diminuzione, o accrescimento di domestici, lavoranti, operaj, pensionarj, e qualunque altro fimile.

Sesto. Ciascun padrone di casa dovrà trasmettere, o far trasmettere nella prima decade successiva alla notizia tutte le variazioni fuccedute nella propira cafa, o avute da' suoi affittavoli, al Capitano della Compagnia; pagheranno li contravventori lire 15 per ogni contravvenzione; avrà però il regresso verfo l'affittavole, che non avrà adempito all' articolo quinto.

Settimo. Per ovviare a tutti gl'inconvenienti per la destinazione de posti ciascun Comandante di posto avrà seco. la sua sezione, o mezza sezione, o squa-

dra fecondo comporterà la forza degli individui destinati, le squadre rimanenti, che non potranno avere un Comandante di posto di sua squadra saranno tirate a forte nella fala della Municipalità due ore innanzi all'ora prefiffa per la guardia in presenza di tutti quelli, che fi troveranno.

Ottavo. L'ora prefissa per la guardia fi regolerà dall'orologio della torre civica, le Guardie Nazionali, che non fi troveranno presenti alla detta ora saranno confiderate come affenti, e fubito fatte rimpiazzare dalla Compagnia di Riferva, nè più admesse al servizio in quel giorno; pagheranno per confeguenza la taffa determinata dalla Municipalità.

Dalla Cafa Municipale li 24 piovoso anno 7 Repubblicano e i della Libertà Piemontese (12 Febbrajo 1799 v.s.)

GENESY Prefidente FRANCHI Segr. aggiunto.

Vol. VII.

LIBERTA VIRTU EGUAGLIANZA

IL GOVERNO PROVVISORIO

PIEMONTESE

onsiderando, che li Sponsali impediscono la libertà del Matrimonio, la quale dovrebbe continuare fino al tempo, in cui è per effettuarsi:

Che le liti, a cui fanno luogo eccitano odi, e diffidi fra quelli, che farebbero destinati a vivere insieme;

Che qualora uno de' contraenti fia indotto dalla fentenza, e dalle minaccie di chi la profferì, ad effettuare malgrado suo il matrimonio, questo sarà per essere sciagurato, e persistendo nel non volerlo contrarre, poiche non può a ciò costringersi colla forza, la sentenza rimarrà inutile, e di più dannofa, perchè impedirà chi non vuole fottometterfi ad effa a non contrarre per lungo tempo un nuovo matrimonio.

DECRETA

Primo. Gli sponsali, che si contrarranno d'ora innanzi, non produrranno obbligazione alcuna, od altro effetto.

2. Qualora quelli, che hanno rifo-

luto di unirsi in matrimonio, manisestino questa loro intenzione in iscritto autentico, e dianfi un reciproco affidamento di venire ad esso fra un certo tempo non più lungo di mesi tre, quello de medefimi, che fenza giusta cagione avrà ricufato di aderirvi, farà tenuto al risarcimento delle discrete spese fatte per tale motivo verso quello, che proporrà

fu ciò fondate doglianze.

3. Gli Sponfali contratti avanti il prefente Decreto s'intenderanno legittimamente sciolti, subito che, ad instanza di chi ne ha intereffe, il renitente interpellato in iscritto dal Prefidente della Municipalità a contrarre il matrimonio, risponda parimenti in iscritto di non volerlo effettuare, perchè ha motivi fondati di credere, che tale matrimonio avrà un esito inselice; si lascia però intatto il dritto di chieder un rifarcimento dei danni a chi proverà avergli ingiustamente fofferti pel recesso dagli anzidetti Sponfali.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazion. fi presterà l'istessa fede, che all'originale.

Torino dal Palazzo Naz. li 25 piovoso anno 7 Repub., e primo della Libertà Piemontese (13 febbrajo 1799. v. s.)

BONO Presidente.

Pico Segr. Gen.

PIEMONTESE

Considerando, che le fondazioni pie, ed ecclesiastiche interessando il bene generale della Nazione, debbono approvarsi da essa, o sia da chi la rappresenta, ed in vista di un pubblico vantaggio

DECRETA

Primo. Le nuove fondazioni non avranno la loro esecuzione, se non faranno approvate dal Governo Provviforio.

z. Il Governo Provvisorio le approverà nel solo caso, in cui le reputi vantaggiose alla Nazione, ed alle Municipalità rispettive.

3. Non effendo le nuove fondazioni come fovra approvate, fi avranno come non fatte, e li beni per effe affegnati apparterranno a chi di ragione.

4. I fovra menzionati Decreti avranno luogo anche nelle fondazioni anteriori, le quali per mancanza dell'approvazione in quel tempo richiesta, o per altro difetto non avranno ancora avuto il loro compimento.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede che all'originale.

Torino li 25 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Liberta Piemontese (13 sebbrajo 1799 v. s.)

BONO Presidente.

de l'abstractive de l'acceptant l'acceptan

41100 Outline building the come of

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

Considerando, che i Governi legittimi debbono adoperare ogni mezzo per rendere utili alla società i lumi de'Cit-

E che fra le massime assurde dell' estinto Governo vi era quella di escludere dal patrocinio delle cause avanti i Tribunali laici i Dottori di Legge Ecclesiastici, quantunque forniti della dottrina, e della capacità necessaria.

DECRETA

offi Ecclesiastici Dottori di ambe leggi possono essere ammessi a patrocinare le cause avanti qualunque Tribunale Laico, purchè abbiano tutti gli altri requisiti prescritti dalle Costituzioni generali, e adempiano alle formalità ordinate dalle medesime.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazion. addi 25 piovoso anno 7 Repub. e primo della Libertà Piemontese (13 feb. 1799 v. s.)

BONO Prefidente. Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

IL GOVERNO PROVVISORIO

PIEMONTESE

Considerando, quanto sia grave l'abuso di permettere, che da Autorità eccle-sastiche in paesi esteri si esercitino poteri, e funzioni nel Piemonte.

Considerando, che un tale abuso fu riconosciuto dai vicini Governi, i quali cercarono di farlo cessare;

Confiderando, che il pubblico vantaggio efige da noi una fimile provvidenza.

DECRETA

Primo. Non si ammetterà d' or innanzi negli Stati del Piemonte, e delle Provincie annessevi veruna ingerenza di Ordinari Ecclesiastici stranieri.

2. Si eccitano a prendere provvifionalmente la detta ingerenza a tenor de Canoni quelli fra nostri Ordinarj Ecclesiastici, che sono più vicini alla Parrocchia, o porzione di Parrocchia, sulla quale cessano di averla gli Ordinarj stranieri.

3. Niun altro potere straniero in cose riguardanti il culto, che si eserciti

in questo stato prenderà veruna ingerenza, la quale non consti essere necessaria secondo le leggi fondamentali di esso culto.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addi 25 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (13 sebbrajo 1799 v. s.)

BONO Prefidente.

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

IL GOVERNO PROVVISORIO

Considerando, che la strage fatta delle bestie bovine dalla lunga, e tuttora regnante epizoozia, ne ha prodotta una straordinaria scarsezza difficile a riparare, qualora non si estirpino gli abusi, che tendono direttamente a ritardare la riproduzione di tale specie.

Che fra questi abusi uno dei principali si è quello di macellare un' eccessi va quantità di vitelli lattanti, ed immaturi. Che quest' abuso introdottosi sotto l'estinto Governo, e proprio fra tutti i paesi d'Europa del solo Piemonte, mal si consà con quella sobrietà, che deve caratterizzare un popolo Repubblicano.

DECRETA

Primo. Non si potranno macellare vitelli minori di rubbi dodici se del Piemonte, e di rubbi otto se delle altre Provincie.

2. La pena de' contravventori sarà la perdita de' vitelli macellati, e del quadruplo loro valore da distribuirsi a' poveri della Comune, dove seguirà la contravvenzione.

3. Le Direzioni centrali, e le Municipalità fono particolarmente incaricate di concerto coi Giusdicenti di vegliare per l'esatta osservanza del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede, che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale addi 25 piovoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (13 febbrajo 1799 v. s.)

BONO Presidente

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

INSTRUZIONI

Per le Direzioni Centrali di Finanze, le Municipalità, e li Commissarj del Governo Provvisorio.

IL GOVERNO PROVVISORIO confiderando quanto importi ad un ben regolato Governo di fiffare i limiti delle autorità coffituite col fegnare a caduna d'esse le regole da osservarsi per l'adempimento ai loro doveri.

Che per la retta amministrazione della cosa pubblica, e mantenere altresì l'unità essenziale nel Governo egli è necessario presso le autorità l'occhio vigilante di un individuo specialmente deputato dal Governo.

DECRETA

Primo. Vi sarà presso ad una Direzione Centrale un Commissario particolare deputato dal Governo Provvisorio.

2. Dovranno tanto le Direzioni Centrali, quanto i predetti Commissari, come pure le Municipalità uniformarsi alle seguenti istruzioni.

TITOLO I.

Delle Amministrazioni.

Le funzioni amministrative sono appoggiate. Primo. Alle Direzioni Centrali di Finanze.

2. Alle Municipalità fostituite ai soppressi Consigli civici, e comunitativi.

TITOLO II.

Delle Direzioni Centrali di Finanze.

ART I.

Del Presidente.

Primo. Ogni Direzione Centrale composta di cinque Membri, giusta il prescritto del Decreto del Governo Provvisorio del primo nevoso, * si eleggerà alla pluralità di voti un Presidente, le cui funzioni dureranno una decade, spirata la quale, si procederà ad una nuova elezione.

2. Lo stesso Soggetto non potrà effer rieletto, che dopo due decadi.

3. Ne casi di absenza, o d'impedimento legittimo del Presidente, ne farà

* Vedi pag. 66. del Vol. II.

le veci il Prefidente scaduto, ed in difetto di questo il più anziano di età fra gli altri Membri .

4. La corrispondenza sarà tenuta a nome della Direzione Centrale dal Prefidente, il quale solo segnerà le lette-

re, memorie ec.

ART. II.

Delle incumbenze delle Direzioni.

Primo. Le Direzioni Centrali eserciteranno le fole funzioni economiche; i Membri, che le compongono, riceveranno quella indennizzazione, che verrà

loro fissata dal Governo.

2. Sono perciò specialmente incaricate di tutte le incumbenze relative alla verificazione delle imposte, alla distribuzione, ripartimento, e pagamento di esse, alla conservazione del registro, ed esattezza del catastro, all'ammessione dei bilanci già detti causati, al rendimento de' conti degli efattori, ed altri contabili delle Comuni; intorno al che ofserveranno interinalmente il Regolamento per le amministrazioni de' Pubblici, fino a che venga formato un nuovo Regolamento più addattato a principi d'un Governo libero.

3. Apparterrà alle stesse Direzioni di provvedere, e decidere sopra tutte le questioni relative alle materie divisate all' art. 2.

4. Procederanno però in via amministrativa, e sommaria; onde li provvedimenti, che da esse emaneranno, li quali dovranno essere registrati, faranno intitolati Rifoluzioni . Le stesse Direzioni fono autorizzate a farle efeguire nella forma predetta.

5. Sono pure incaricate della compulsione dei debitori verso le Finanze; e le Gabelle Nazionali in ciascuna Pro-

vincia.

6. Avranno per gli oggetti economici fuddivifati un' ispezione immediata sovra le Municipalità delle rifpettive Provincie, le quali dovranno perciò confervare colle stesse Direzioni Centrali le opportune relazioni, e corrispondenze.

7. Ne cafi di malverfazione, e di colpa delle Municipalità, degl' Individui, che le compongono, o de Segretarj, ed altri Impiegati delle medefime relativamente fempre all'economico, potranno le Direzioni Centrali sospendere quelli di detti Individui, che loro rifulteranno colpevoli, ed eziandio l'intiero corpo della Municipalità dall'

8. Ai Soggetti, che verranno come fovra fospesi, le Direzioni Centrali sono autorizzate a surrogarne altri interinalmente, e sotto riserva dell'approvazione del Governo Provvisorio.

9. Saranno incaricate di far pervenire alle rispettive Municipalità tutti gli ordini, provvidenze, ed avvisi, che faranno loro trasmesse dalle Autorità costituite.

delle cure delle Direzioni Centrali la conservazione, e la buona amministrazione de' beni, e delle proprietà Nazionali, e Comunali, la conservazione delle strade, e dei ponti, dei boschi, e delle selve, dei fiumi, dei torrenti, e canali navigabili.

fati ad esclusione del contenuto nel S. 7, corrisponderanno le Direzioni Centrali colli rispettivi Ustizi Generali, ed Ustizi Economici.

ART. III.

Delle risoluzioni .

r. Tutte le risoluzioni delle Direzioni Centrali si daranno a pluralità di voti, e vi dovranno sempre intervenire almeno tre de'loro Membri.

2. Le rifoluzioni faranno firmate dal

Prefidente, e dal Segretaro.

3. Non si potrà dalle Direzioni Centrali, nè da' loro Membri esigere alcun dritto per qualunque atto, deliberazione, od altra operazione, cui procederanno in eseguimento delle incumbenze proprie del loro uffizio.

4. Alla riserva delle autorità, ed incumbenze affidate nel precedente articolo alle Direzioni Centrali non potranno queste esercitare verun potere.

5. In conseguenza ogni altra giuritdizione sì civile, che criminale attribuita dalle Generali Costituzioni, e dagli editti dell'estinto Governo ai soppressi usfizi d'Intendenza, sarà d'ora in avanti esercita dai rispettivi Giudici, e Tribunali Ordinari in ciascun Comune, finchè venga stabilito un nuovo ordine giudiciario più analogo all'attuale Governo.

6. Le cause però, e le differenze attualmente vertenti, e che si eccitassero

TITOLO III.

Delle Municipalità.

Primo. Tutti i configli civici, ed amministrativi, li quali esistevano sotto l'estinto Governo sono soppressi, ed in loro vece fi fono provvisionalmente furrogate le Municipalità stabilite dalle Autorità militari Francesi, e dal Governo Provvisorio coerentemente al Proclama delli 25 frimajo fcorfo; le loro funzioni riguardano l'amministrazione economica, la ficurezza pubblica, e la polizia delle loro Comuni.

2. Ciò, che resta stabilito nell'art. 1 tit. 2 relativamente al Presidente delle Direzioni Centrali si osserverà, anche in ordine alle Municipalità.

3. Le Municipalità potranno radunarsi senza l'intervento del Giudice ordinario.

4. Saranno bensì tenute interinalmente di uniformarii al disposto dal Regolamento per l'amministrazione dei Pubblici in tutto ciò, che non è rivocato coi Decreti del Governo Provviforio, ed alle presenti instruzioni, sino a che venga formato un nuovo Regolamento più adattato ai principi d'un Governo libero.

Volum. VII.

in avvenire tra un Comune, ed un altro relativamente ai confini, ed alla territorialità, potranno rimetterfi alla decisione, nella qualità di arbitri, dei Membri componenti la Direzione Centrale della Provincia, in cui fono fituati li Comuni, o uno di effi, ficcome si concerterà tra le Municipalità dei medefimi . Nel cafo, che la lite vertiffe tra due Comuni', che si trovassero situati in due Provincie, gli arbitri faranno eletti nelle due Direzioni Centrali in egual numero, e per formare il numero impare, se ne sceglierà uno a forte da una delle due Direzioni Centrali .

7. Le decisioni, che a pluralità di voti verranno ne casi espressi nel precedente S. pronunciate dai Membri componenti le Direzioni Centrali, faranno inappellabili, falvochè altrimenti fi fosse tra le Parti convenuto.

8. Per dette decifioni e per ogni atto, ed incumbente relativo agli stessi oggetti, non potranno li Membri delle Direzioni Centrali efigere alcun dritto. fuorche le spese per la cibaria, e vettore ne casi di trasferta fuori del Comone di loro residenza.

Cibiliations if only a constitution of the life

5. Ne casi, in cui le Municipalità avessero giusti motivi di dissidenza, o riscontri di malversazione de loro Segretari, dovranno informarne la Direzione centrale della Provincia, e intanto potranno escludere dalle loro adunanze gli stessi Segretari, facendone in questo caso le funzioni un Segretaro assumo.

6. Non è necessario, che il Segretaro delle Municipalità sia Notajo, e qualora l'atto della Municipalità esigesse l'autentica del Notajo, si farà rogare da un

Notajo affunto.

7. Spetterà alle Municipalità l'esercizio della Pulizia ne rispettivi Comuni.

8. Faranno intorno tali oggetti gli opportuni regolamenti, li quali fiano specialmente diretti a mantenere la nettezza delle contrade, delle piazze, e dei fossi, che si trovassero nel recinto dei Comuni, la sicurezza, e conservazione delle strade, e dei ponti nel Territorio, la salubrità dell'aria, la tranquillità, ed il buon ordine anche relativamente agli edisizi pubblici, l'approvvisionamento de' mercati, e la conservazione dei frutti, e delle piante nelle campagne sotto l'approvazione del Comitato di Giustizia.

9. Invigileranno sul buon governo degli Spedali, è degli stabilimenti diretti a sollevare l'indigenza, è delle carceri.

cialmente incaricate d'offervare da vicino li nemici della Libertà, e dell' Eguaglianza, e li perturbatori della pubblica quiete, e di denunziare le loro trame al Commissario del Governo Provviforio presso la Provincia, ed eziandio all'accusatore pubblico presso il Tribunale d'alta Pulizia.

cazione pubblica ne' Collegi, e nelle scuole, epperciò loro è particolarmente raccomandata la buona scelta de' Maestri delle scuole, onde riuniscano all' abilità il civismo, e la moralità de' costumi, e veglieranno affinchè le massime, e gl'integnamenti loro per l'educazione, e l'ammaestramento della Gioventù siano altresì conformi ai principi della Democrazia, denunciando al Commissario del Governo Provvisorio presso le Provincie que' Maestri, la cui condotta sosse diversa.

un oggetto essenziale, cui le Municipalità dovranno dirigere il loro zelo.

offervare, e far eseguire con tutta l'esattezza, e sollecitudine gli ordini del Governo Provvisorio per la organizza-

zione della Guardia Nazionale', e li regolamenti relativi alla medefima, ma veglieranno particolarmente fulla condotta degl' Individui, che la compon-

gono .

14. Si faranno premura di comunicare su tale proposito alli Commissari del Governo Provvisorio tutte le notizie, che loro verranno richieste, e di denunziare, e scoprire gli abusi, le contravvenzioni agli ordini, e regolamenti fuddetti, che fossero a loro cognizione.

15. Attese le particolari circostanze, in cui si trova la Municipalità della Comune di Torino per la popolazione, per i cospicui suoi redditi, per l'amministrazione di fondi pubblici, e per altri oggetti dalla medefima amministrati, fi formerà a di lui riguardo un Regolamento a parte; intanto continueranno le funzioni con tanto zelo esercite dopo la rigenerazione del Piemonte.

TITOLO IV.

Dei Commissarj del Governo Provviforio.

con torra l'efet-Primo. Vi farà presso ciascheduna Provincia, nel Comune ove risiede la Direzione Centrale, un Commissario del Governo Provvisorio, che sarà da questo nominato.

2. Sara ispezione de' Commissari, di vegliare per l'offervanza delle leggi ed ordini della Provincia, ed afficurare l' efecuzione delli medefimi, e l'adempimento delle incumbenze, che fono affidate alla Direzione Centrale, ed alle rispettive Municipalità.

3. Veglieranno altresì interinalmente full' amministrazione della Giustizia, sollecitando la spedizione delle cause sicivili, che criminali, e fulle prevaricazioni delli Ministri della Giustizia, corrispondendo per quest' oggetto col Co-

mitato di Giuftizia

4. Le deliberazioni delle Direzioni Centrali relative alla materia, di cui nei §§. 7, e 8, art. 2, tit. 2, non potranno emanare, se non sentito prima il Commissario del Governo Provvisorio, il quale dovrà costantemente affistere all'ammessione de bilancj già detti causati, ed al rendimento de' conti degli esattori, ed altri contabili, ed agenti delle Comuni. Aloga zonezo di ali antari

5. Sarà pure facoltativo ai Commifsarj d'intervenire nelle adunanze delle Municipalità de' Comuni di loro refidenza, e potranno farsi comunicare le deliberazioni delle altre della Provincia, quando lo stimeranno, al fine di promuovere quindi le instanze, che ravviseranno opportune presso le Direzioni Centrali, o per dare le convenienti informazioni ai rispettivi Comitati del Governo Provvisorio.

6. Dovranno pure i Commissari del Governo Provvisorio invigilare specialmente sovra le ispezioni, le incumbenze, e gli obblighi appoggiati alle Municipalità nei §§. 10, 11, 12, 13.

tit. 3.

7. Manterranno specialmente una corrispondenza regolare col Comitato di Sicurezza generale all' oggetto di tenerlo informato dello stato dello spirito pubblico, della condotta degli exaobili, e degli Ecclesiastici, e si adopreranno a tutto potere per iscoprire tutte le trame degli aristocratici, e dei mali intenzionati, comunicando altresa le notizie, che loro riuscirà di avere a tale proposito all'accusatore pubblico presso il Tribunale d'alta Pulizia, cui resta la Provincia applicata.

8. Avranno li Commissari diritto d' intervenire nelle congreghe delle Amministrazioni degli Ospedali, ed altre Opere, e Stabilimenti pubblici, e sarà loro dovere di proporre al Governo quelle provvidenze, e que regolamenti, che ravviseranno più analoghi agli Stabilimenti suddetti, ed agli utili oggetti, cui vogliono effere diretti.

ed alla copia della Stamperia Nazionale fi presterà la stessa fede che all'

originale.

Dal Palazzo Nazionale li 20 piovoso anno 7 Repubblicano, primo della Libertà Piemontese (8 feb. v. s.)

BONO Presidente.

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

IL GOVERNO PROVVISORIO pienamente d'accordo colle Autorità Francesi, considerando, che non ostante la ferma volontà manifestata di mantenere il credito de' Biglietti verso le Finanze Nazionali, i nemici della Patria, e gli aggiotatori adoperano ogni mezzo per iscreditargli nella pubblica opinione, e che il ben pubblico esige, che sissatti raggiri vengano repressi con pene più gravi di quelle, che surono imposte col Proclama dei 5 nevoso

Primo. Chiunque terrà discorsi atti a screditare i Biglietti di credito verso le Finanze Nazionali sarà punito colla pena di un mese di carcere.

2. Chiunque ricuserà tali Biglietti in pagamento de'suoi crediti corrispondente al valore di essi Biglietti, sarà punito colla pena di tre mesi di carcere.

Sarà inoltre lecito all'accompratore, od al debitore, qualora non abbia moneta, di lasciare il Biglietto in deposito insino a tanto che, o lo riscatti con moneta, o sia in grado di comprare una quantità di merci, o derrate corrispondente all'intero valore del Biglietto.

3. La cognizione di tali contravvenzioni è appoggiata in questa Comune al Tribunale di Pulizia, e nelle altre Comuni alle rispettive Municipalità con intervento dell'Ordinario del Luogo.

4. Il Governo autorizzato dalle Autorità Francesi promette di nuovo, che non toglierà dalla circolazione gli accennati Biglietti, e che saranno sempre ricevuti nel pagamento delle imposizioni, o come prezzo di beni Nazion., od in cambio dei Biglietti del Banco Patriotico, che verrà stabilito secondo quelle regole, e modificazioni, che saranno le più conformi al pubblico, e commerciale vantaggio.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Naz. si presterà la stessa fede che all'originale.

Torino dal Palazzo Naz. il primo ventofo anno 7 Repubb., e primo della Libertà Piemontese (19 seb. 1799 v. s.)

SARTORIS Presidente.

Pico Segr. Gen. del Gov. Prov.

Le Controleur des recettes, & des dépenses de l'Armée Française en Italie MEZGERT.

L'Agent principal des comributions & Pinances de l'Armée d'Italie en Piémont G. ALLART.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO PROVVISORIO

AL POPOLO PIEMONTESE

oncittadini . Il vostro libero voto fulla importante questione se si debba chiedere al Direttorio Esecutivo della Grande Nazione l'unione del Piemonte alla Francia, è finalmente emmesso: colla più estesa libertà, che conciliar si potesse colla pubblica quiete avete pronunciato fulla forte di voi, e de' vostri posteri, I fasti delle più rimote istorie segneranno quest' epoca rigeneratrice del Piemonte; ripeteranno, che colla massima tranquillità, in mezzo alla diversità delle libere opinioni sapeste decidervi per quella, che è analoga ad un tempo ai vostri interessi, a quelli delle future generazioni, ai sentimenti di riconoscenza, e di gloria . Sì , Cittadini , pressochè tutte le Autorità Costituite del Piemonte, i Corpi Ecclesiastici, li Politici, gli Economici, i Militari, i Seguaci delle Scienze, e delle Atti, il Popolo volle l'unione del Piemonte alla Francia. Li Commissari, che il Governo Provvitorio spedì nelle Pro-

vincie per raccogliere i liberi voti, furono universalmente ricevuti co' più vivi trasporti di giubbilo; dappertutto s'udirono eccheggiare i nomi de' nostri liberatori, sehbene la loro prudente condotta nulla abbia influito fulla libertà delle opinioni; i voti trasmessi al Governo sono ripieni de' più vivi sentimenti. di fratellanza, di unione, di riconoscenza verso laGrande Nazione. Piemontesi, che più vi resta se non di aspettare tranquillamente, che i vostri sinceri, e liberi voti fieno da essa secondati? Fu ella generofa nel liberarvi da' vostri fieri oppressori; lo fu nel lasciare che liben ramente palesatte la vottra opinione fenza la menoma di lei influenza, lo farà nell'accettarvi nel di lei seno. Eppure, Cittadini, non mancano li nemici dell'ordine, e della libertà di prevalerfidelle attuali circostanze per trarvi in errore sui vostri veri interessi, spargendo colla più infidiofa malizia false nuove di requifizioni, e fimili, che fi succedono ogni giorno, sebbene ogni giorno dal fatto imentite.

Mentre pertanto s'andranno pubblicando colle stampe d'ordine del Governo li rapporti de'Commissari sul risultato delle rispettive loro missioni, e mentre fi sta occupando il Governo medesimo de' mezzi più efficaci, e più pronti per ottenere dalla generosità della Repubblica Francese l'unione dal Popolo Piemontese desiderata, considerando, che il voto del Popolo è stato emmesso colla maggiore libertà nelle forme più conciliabili collo stato politico, in cui si trova; che altronde, salva sempre la libertà delle opinioni, la tranquillità, e sicurezza esigono, che si prevengano i mali, che dall'illegittimo, e violento consiste di esse opinioni potrebbe talvolta risultare nelle circostanze sovra narrate.

DECRETA

Primo. Dal giorno della pubblicazione del prefente il Governo non accetterà verun voto nè per l'unione del Piemonte alla Francia, nè contrario alla medefima nelle Comuni, nelle quali venne già emmesso.

flare guardingo contro gli allarmi, e trame, che fi flanno spargendo, e che fi ordiscono dalli nemici dell'ordine sociale dandone pronta notizia alle rispettive Municipalità.

3. Salva fempre la libertà delle opinioni per quanto non tende a perturbare la pubblica tranquillità, è proibito a chicchessia di turbare l'ordine pubblico sotto qualunque pretesto anche di formare fazioni, o partiti per l'unione del Piemonte alla Francia, o contrarj alla medesima col mezzo di adunanze pubbliche, o private, di coscrizioni, di assissi, o spargendo allarmi di qualsivoglia sorte; o con qualunque altro mezzo tendente al fine suddetto, sotto le pene portate contro i perturbatori della pubblica tranquillità.

4. Le Municipalità invigileranno full' efecuzione del prefente Decreto, e fono specialmente incaricate di manifestarne li contravventori alli rispettivi Tribunali d'Alta Pulizia, i quali procederanno contro li medesimi a termine delle leggi.

5. Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all' originale.

Torino dal Palazzo Nazionale il primo di ventoso anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (19 febbrajo 1799).

SARTORIS Presidente.

PELLISSERI Sotto-Segr. Gen.

INDICE

DEL SETTIMO TOMO

The transfer to the second state of the state of the second secon
I ranfunto del processo verbale del Go.
verno Provvisorio per la riunione
L. Diamone II To
del Piemonte alla Francia pag. 3
Voto della Municipalità di Torino per
la juddetta riunione . 20
Proclama del Governo Provvisorio so-
nes la della accourt
pra lo stesso oggetto . 25
Decreto del medesimo di soppressione del
Configlio della Sacra Religione, ed
Ordine militare de Ss. Maurizio, e
Lazzaro 28
Alera del medefima rimundante 1. Com
Altro del medefimo riguardante la Carta
di sicurezza, ed il Passaporto 31
Spiegazione relativa all'articolo festo del
progetto riguardante le questioni delle Cambiali
. Cambiali
Decreto del Governo Provvisorio per un
congress concension i City C
congruo appanaggio ai figliuoli se-
condogeniti 38
Attro del medesimo riguardante i beni
degli ex Duchi d'Aosta, e di Mon-
ferrato, e degli aliri ec. 40
Altro del medesimo riguardante li beni,
offini a mabili franci Il Cli
effetti , e mobili spettanti alle Chie-
16 42

Decreto del Senato Nazionale, che ac
corda l'impunità a complici del furte
Seguito in questa Comune a danno dell
OrologiereCittadinoGiufeppeGroffo 45
Decreto del Governo Provvisorio, che
autorizza le Municipalud ad efigere
la decima parte del valore de bigliere
d'entrata di tutti gli spettacoli ec. 48
Altro del medelimo riquardante oli Aven-
ri, e Stampatori
Omio Sejio de Ciliadini benemeriti della
Patria, che hanno recato doni gra-
tittle
Decreto del Comitato di giustizia riguar-
dante il Configlio di giuflizia della
Comune d'Aleffandria . 62
Piano d. organizzazione della Guardia
Nazionale approvato dal Governo
Provvisorio, e pubblicato dalla Mu-
nicipalità di Torino . 60
Stabilimento della Municipalità di To-
rino pel regolare servizio della Guar- dia Nazionale . 77
Decreto del Governo Provvisorio ri-
guardante gli Sponsali 82
Altro del medesimo riguardante le nuove
pie fondazioni 84
Altro del medesimo, col quale gli Ec.
clesiastici Douori d'ambe leggi sono
ammessi a patrocinare avanti i Tri-
bunali 86

112 Altro del medesimo, che proibisce agli Ordinari Ecclesiastici stranieri di prendere veruna ingerenza negli Stati del Piemonte . . . 87 Altro del medesimo riguardante i ma-cellai 88 Instruzioni per le Direzioni Centrali di Finanze, le Municipalità, e li Commissarj del Governo Provviso-Decreto del Governo Provvisorio portante castigo contro chi screditerà, e ricuserà i Biglietti di credito verso le Finanze Nazionali . 104 Altro del medesimo riguardante il voto per l'unione del Piemonte alla Franand a married a parocenary grant of the